

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 ottobre 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 25.

Disposizioni regionali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 26.

Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi Pag. 6

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 27.

Aumento del valore convenzionale di cui al comma quattro dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86 Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 1992, n. 647.

Abrogazione della legge regionale 12 novembre 1990, n. 68 recante: «Intervento della regione autonoma della Valle d'Aosta a sostegno della candidatura per l'organizzazione dei giochi olimpici invernali 1998» Pag. 7

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1992, n. 23.

Diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1992, n. 24.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione per l'esercizio finanziario 1990 Pag. 10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 giugno 1992, n. 28.

Regolamento per il conferimento di diplomi e medaglie di benemerenza agli emiliano-romagnoli che hanno onorato il nome della Regione nel mondo Pag. 11

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1992, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 riguardante: «Norme per l'inquadramento del personale comandato» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1992, n. 18.

Interventi sociali e sanitari per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo e per il trattamento dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1992, n. 19.

Bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1992 - Bilancio pluriennale 1992-1994 Pag. 15

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 febbraio 1992, n. 5.

Regolamento dell'esame di maestro artigiano. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 febbraio 1992, n. 6.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale n. 21 del 29 agosto 1989 riguardante il regolamento sui criteri e modalità per l'accertamento dello stato di grave non autosufficienza di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33. Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7.

Determinazione dei requisiti generali dei presidi privati di riabilitazione diretti al recupero funzionale e sociale di soggetti affetti da minorazioni fisiche, neuropsichiche e sensoriali. Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 8.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra o di servizio per l'anno 1992.
Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 9.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2: «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69», concernente l'assistenza di base.
Pag. 22

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 28 aprile 1992, n. 13.**

Rendiconto generale per l'anno 1990 della regione Toscana.
Pag. 22

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1992, n. 14.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 gennaio 1991, n. 3 - Concorso a favore di imprenditori agricoli per la riduzione del rischio di cambio in operazioni di credito agrario in valuta estera ed ECU.
Pag. 22

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1992, n. 15.

Intervento straordinario a favore delle famiglie delle vittime o dei dispersi del naufragio della nave Moby Prince.
Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1992, n. 16.

Norme concernenti i requisiti e le misure delle indennità per il coordinamento dei servizi di assistenza sociale.
Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1992, n. 17.

Partecipazione della regione Toscana all'aumento del capitale sociale dell'interporto della Toscana Centrale S.p.a.
Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1992, n. 18.

Modalità di applicazione della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 58 di scioglimento delle associazioni intercomunali.
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 19.

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimento di spesa per il periodo 1992/1994.
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 20.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.
Pag. 26

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 21.

Bilancio di previsione 1992, prima variazione.
Pag. 27

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 22.

Ente toscano di sviluppo agricolo forestale (ETSAF). Bilancio di previsione esercizio finanziario 1992 - Approvazione.
Pag. 27

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 23.

Centro di riferimento emotrasfusionale (C.R.E.). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 - Approvazione.
Pag. 27

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 24.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 - Approvazione.
Pag. 27

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1992, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 32/74 e successive modificazioni ed integrazioni costitutiva della Fidi-Toscana S.p.a.
Pag. 27

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 25 luglio 1992, n. 21.**

Anticipazione regionale di contributi straordinari statali per concorrere alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale di persone maturatisi negli anni dal 1987 al 1991.
Pag. 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 25.

Disposizioni regionali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 27 del 23 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono volte all'eliminazione delle barriere architettoniche nella regione Valle d'Aosta, al fine di assicurare ai portatori di minorazione una migliore vita di relazione, attraverso:

- a) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni, degli spazi aperti al pubblico e di ogni altra attività edilizia;
- b) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e aperti al pubblico esistenti, di proprietà dell'Amministrazione regionale, degli enti locali o dell'Unità sanitaria locale (USL);
- c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, di proprietà di privati;
- d) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili e attrezzature.

2. Si intende per spazio aperto al pubblico ogni edificio o spazio recinto in cui l'accesso, subordinato o meno a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso.

CAPO II

DISPOSIZIONI EDILIZIE

Art. 2.

Coordinamento con le norme edilizie

1. Le norme della presente legge, nonché quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, emanate in attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), per gli edifici pubblici e aperti al pubblico, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, emanate ai sensi del comma due dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi del comma due dall'art. 3, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e sui piani e strumenti urbanistici contrastanti con esse.

Art. 3.

Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, per gli edifici pubblici e delle prescrizioni tecniche

emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per gli spazi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

2. Al fine di garantire l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati esistenti ed in ogni spazio aperto al pubblico, la Giunta regionale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche, anche diverse da quelle di cui al comma uno, e in ogni caso volte a perseguire le finalità della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma due si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici di proprietà dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'USL, di edifici in edilizia residenziale pubblica e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

4. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi uno e due non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

5. Per gli edifici pubblici esistenti, non assoggettati ad interventi di ristrutturazione, ai quali sono apportate, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, le possibili e conformi varianti, l'accesso ai benefici della presente legge è subordinato all'esecuzione di opere volte a conseguire livelli di accessibilità non inferiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

CAPO III

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO E PER L'ACQUISTO DI AUSILI ED ATTREZZATURE.

Art. 4.

Interventi finanziari per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. La Giunta regionale elabora piani di intervento finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico esistenti, di proprietà dell'Amministrazione regionale, degli enti locali territoriali o dell'USL.

2. I piani di intervento elaborati, con criteri di priorità e funzionalità, sulla base delle domande presentate entro il 30 giugno di ogni anno dagli enti locali territoriali, dall'USL e, per i beni di proprietà dell'Amministrazione regionale, dall'Ufficio demanio e patrimonio dell'Assessorato regionale delle finanze, hanno durata triennale e possono essere aggiornati annualmente.

3. I piani di intervento sono approvati con deliberazioni del Consiglio regionale.

4. La Regione, per gli interventi previsti nei piani di cui al comma uno da attuarsi sugli edifici di proprietà degli enti locali territoriali o dell'USL, interviene fino alla concorrenza dell'intera spesa, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori.

5. All'esecuzione degli interventi previsti nei piani di cui al comma uno, da attuarsi sugli edifici di proprietà dell'Amministrazione regionale, provvede l'Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 5.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. Alla liquidazione del finanziamento a favore degli enti locali territoriali o dell'USL si provvede con le seguenti modalità:

a) 50% su presentazione, da parte dell'ente locale territoriale o dell'USL, del contratto d'appalto, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, di una dichiarazione, rilasciata dal Comune, attestante l'avvenuto inizio dei lavori;

b) 40% su presentazione, da parte dell'ente locale territoriale o dell'USL, di idonea documentazione comprovante che il valore dei lavori già eseguiti è pari almeno all'importo di cui alla lettera a);

c) 10% su presentazione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 6.*Interventi per l'acquisto di ausili e attrezzature*

1. L'Amministrazione regionale rimborsa il costo degli ausili e delle attrezzature, come definiti all'art. 12, acquistati e installati da ciascun ente locale territoriale o dall'USL, sino all'importo massimo di lire 100 milioni per ogni struttura esistente.

2. Il rimborso di cui al comma uno è comprensivo dei costi derivanti dalla progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori.

3. Nel caso di acquisto e di installazione di ausili ed attrezzature per un importo superiore a lire 100 milioni per ciascuna struttura, la Regione interviene a favore degli enti locali territoriali o dell'USL fino alla totale copertura dei costi, ad esclusione di quelli derivanti dalla progettazione, che rimangono a totale carico dell'ente locale territoriale o dell'USL.

Art. 7.*Modalità di accesso agli interventi*

1. Le domande per ottenere gli interventi di cui all'art. 6 devono essere presentate al Servizio opere edili dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che provvede a curare l'istruttoria e ad effettuare le necessarie verifiche tecniche.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i termini per la presentazione delle domande di cui al comma uno, nonché la documentazione da allegare alle stesse.

3. Alla liquidazione si provvede a seguito di presentazione di regolare documentazione comprovante l'acquisto.

CAPO IV

ACCESSO AI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, PREVISTI DAGLI ART. 9 E 10 DELLA LEGGE 13/89 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1989, N. 62.

Art. 8.*Procedure per l'accesso al fondo statale*

1. Ferme restando le norme di cui alla legge 13/89, come modificata dalla legge 62/89, nonché le prescrizioni tecniche di cui al d.m. lavori pubblici 236/89, le domande per accedere al fondo statale di cui al comma uno dell'art. 10 della legge 13/89 sono presentate ai Sindaci dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili sui quali devono essere effettuati gli interventi. L'Amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del Comune, calcolando in relazione all'importo complessivo di contributi determinati in base ai criteri di cui al comma due dell'art. 9 della legge 13/89, da pubblicarsi mediante affissione all'Albo comunale e da inviare al Servizio opere edili dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici con copia delle relative domande.

3. Il Servizio opere edili dell'Assessorato dei lavori pubblici, effettuato un controllo tecnico della documentazione pervenuta, trasmette le domande al Ministero dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Le quote del fondo statale attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici alla Regione sono ripartite tra i Comuni richiedenti con deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

5. L'erogazione dei contributi da parte dei Comuni avviene dopo l'esecuzione delle opere e su presentazione di idonea documentazione.

CAPO V

CONTRIBUTI INTEGRATIVI REGIONALI PER I SOGGETTI DI CUI AL COMMA TRE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 13/1989.

Art. 9.*Soggetti privati*

1. Hanno diritto ai contributi integrativi regionali di cui all'art. 10 i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi comprese quelle relative alla deambulazione e alla mobilità e la cecità, ovvero coloro che li hanno a carico ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nonché i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

2. I soggetti privati indicati al comma uno devono, prioritariamente, presentare la domanda per ottenere i contributi del fondo statale istituito presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 10 della legge 13/89.

Art. 10.*Contributi integrativi regionali*

1. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 15, concede, a coloro che abbiano ottenuto i contributi statali, un ulteriore contributo pari all'80% della spesa effettivamente sostenuta, al netto del contributo concesso dallo Stato.

2. A coloro che, pur avendo fatto domanda, non ottengono i contributi statali per insufficienza di fondi, la Giunta regionale concede contributi nella misura complessiva dell'80% della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 11.*Presentazione delle domande*

1. Le domande concernenti la concessione dei contributi di cui all'art. 10 devono pervenire al Servizio opere edili dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte del Comune, della concessione o meno del contributo statale.

2. Le domande di cui al comma uno devono contenere:

- a) l'indicazione del soggetto avente diritto al contributo;
- b) la dichiarazione indicante il luogo di residenza del richiedente, nonché a quale titolo il medesimo gode dell'immobile;
- c) la descrizione delle opere da realizzare con il rilievo dell'esistente ed il costo del relativo intervento.

3. Alle domande di cui al comma uno devono essere allegati:

- a) certificato medico in carta libera attestante la menomazione;
- b) certificato attestante lo stato di inabilità del richiedente, rilasciato da una delle commissioni costituite presso gli enti pubblici preposti all'accertamento ai sensi della vigente legislazione;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'ubicazione dell'abitazione, l'esistenza delle barriere architettoniche, le difficoltà di accesso e di mobilità interna, l'eventuale erogazione di altri contributi concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta o la mancata assegnazione di contributi statali, con l'indicazione dell'importo del contributo eventualmente assegnato.

CAPO VI

**INTERVENTI A FAVORE DI PRIVATI
PER L'ACQUISTO DI AUSILI E ATTREZZATURE**

Art. 12.*Definizione*

1. Per ausili e attrezzature si intendono beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici, e dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilità interna agli stessi con opere architettoniche e attrezzature quali montascale, pedane mobili, elevatori, carrozzelle, predisposte per il superamento di brevi rampe di scale e attrezzature similari.

Art. 13.

Concessione di contributi regionali

1. La Giunta regionale concede contributi pari all'80% della spesa sostenuta dai soggetti indicati al comma uno dell'art. 9 per l'acquisto di ausili ed attrezzature.

2. La concessione dei contributi di cui al comma uno è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'interessato non ha presentato domanda per ottenere la concessione di contributi statali per le medesime finalità.

Art. 14.

Presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'art. 13 devono pervenire al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale e contenere le indicazioni e la documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma due e del comma tre dell'art. 11.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Comitato tecnico

1. Con deliberazione della Giunta regionale è costituito un comitato tecnico consultivo composto da:

a) un ingegnere dipendente dell'Amministrazione regionale, designato dall'Assessore ai lavori pubblici, con funzioni di presidente;

b) due tecnici designati dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale;

c) il responsabile dell'Ufficio di igiene pubblica e ambientale dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'USL, o un suo delegato.

2. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'Assessore.

3. Il comitato esprime pareri in merito alla concessione dei contributi integrativi regionali di cui all'art. 10.

4. Ai componenti del comitato tecnico non è corrisposto nessun compenso.

Art. 16.

Ulteriori competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale o dell'Assessore ai lavori pubblici, determina le modalità per la liquidazione dei contributi di cui agli artt. 10 e 13 e individua l'eventuale documentazione da presentare in aggiunta a quella prevista dagli artt. 11 e 14.

Art. 17.

Elenco degli ausili e delle attrezzature

1. Presso il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale è tenuto un elenco degli ausili e delle attrezzature per l'acquisto dei quali sono stati concessi contributi.

2. Gli ausili e le attrezzature acquistati con i contributi di cui all'art. 13, eventualmente ceduti dai proprietari o dai loro eredi all'Amministrazione regionale per sopravvenuta inutilità, possono essere assegnati all'Amministrazione stessa ad altri soggetti portatori di menomazioni che ne facciano richiesta.

Art. 18.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali).

2. Sono altresì abrogati i regolamenti regionali 1° dicembre 1986, n. 2 e 29 gennaio 1988, n. 2, recanti norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 5 della legge regionale 85/81.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per gli anni 1992 e 1993, la spesa annua complessiva di lire 3.320 milioni, così suddivisa:

a) lire 2.800 milioni per l'applicazione del Capo III, a valere sull'istituendo capitolo 53400 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso;

b) lire 520 milioni per l'applicazione dei Capi V e VI, a valere sul capitolo 61240 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso, che presenta la disponibilità di lire 270 milioni.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede:

a) per l'anno 1992 mediante utilizzo per lire 3.050 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno in corso (cod. E.4);

b) per l'anno 1993 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1992/1994.

Art. 20.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» L. 3.050.000.000

b) in aumento:

Programma regionale 2.2.3.04.

Codificazione 2.1.2.1.0.3.8.7.6.

Cap. 53400 (di nuova istituzione) «Spese connesse all'abbattimento delle barriere architettoniche. Legge regionale 17 giugno 1992, n. 25» L. 2.800.000.000

Cap. 61240 «Contributi a favore di privati per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali. Legge regionale 17 giugno 1992, n. 25» L. 250.000.000

Totale in aumento L. 3.050.000.000

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 1992

LANIVI

92R0652

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 26.**Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 27 del 23 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esercizio dell'attività di allevamento di cinghiali e relativi ibridi è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune sul cui territorio è ubicata l'azienda di allevamento.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente ad aziende che allevano cinghiali e relativi ibridi a scopo alimentare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa verifica, da parte del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'U.S.L., dei requisiti igienici e strutturali dell'impianto, con particolare riferimento all'idoneità della recinzione.

4. È vietata la vendita di cinghiali o ibridi per scopi venatori e di ripopolamento.

5. Tutti i titolari di aziende in cui sono allevati cinghiali e relativi ibridi sono tenuti a presentare al sindaco del comune nel quale è ubicato l'allevamento la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, del decreto del Ministero della sanità 18 ottobre 1991, n. 427 (Regolamento per la profilassi della peste suina classica).

6. I dati della dichiarazione di cui al comma 5 sono trasmessi immediatamente dal comune al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'U.S.L., che provvede alla registrazione degli stessi ed all'assegnazione a ciascun allevamento, del numero progressivo, su base regionale, da notificarsi al proprietario dell'allevamento nei trenta giorni successivi al ricevimento dei dati.

Art. 2.

1. Tutti i titolari di aziende in cui sono allevati cinghiali e relativi ibridi devono istituire un apposito registro di azienda, vidimato dal Servizio di igiene sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'U.S.L., nel quale devono essere annotati i seguenti dati:

a) consistenza dell'allevamento, con suddivisione per categorie e con registrazione delle nascite, data e numero dei cinghiali e relativi ibridi nati, entro quindici giorni dal parto;

b) acquisti (data, numero e categoria dei capi acquistati, estremi dei contrassegni di identificazione, nome e domicilio del venditore);

c) cinghiali e relativi ibridi morti (data del decesso, numero e categoria dei suini morti);

d) cinghiali e relativi ibridi macellati per uso familiare (data, numero e categoria);

e) cinghiali e relativi ibridi venduti (data della spedizione, numero dei suini spediti e categoria, estremi dei contrassegni di identificazione, nome e domicilio del compratore).

2. Il controllo del decesso di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è effettuato dal veterinario di zona.

3. Il registro di azienda deve essere esibito, su richiesta dei veterinari, che svolgono attività di vigilanza ai sensi dell'art. 4 e deve essere conservato per un anno dalla data dell'ultima registrazione effettuata.

4. Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della sanità 27 aprile 1983 («Norme sanitarie per lo spostamento dei suidi»), il veterinario competente per distretto accerta, al momento del carico, prima del trasporto, che i cinghiali o loro ibridi sono destinati unicamente ad impianti di macellazione o ad aziende di allevamento regolarmente autorizzate.

Art. 3.

1. Al fine di consentire l'identificazione di cinghiali e relativi ibridi ed il controllo della movimentazione degli stessi, tutti i capi presenti negli allevamenti di origine, aventi sede in Valle d'Aosta, entro e non oltre settanta giorni dalla nascita, e comunque prima di essere trasferiti dagli allevamenti stessi, devono essere contrassegnati all'orecchio sinistro, a cura del proprietario dell'allevamento, con marchio a tatuaggio riportante:

a) sigla di Aosta;

b) ultime tre cifre del codice ISTAT riferite al comune ove ha sede l'allevamento;

c) numero progressivo assegnato all'allevamento, su base regionale, dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'U.S.L.

2. Gli animali di cui all'art. 1 introdotti in Valle d'Aosta dai Paesi comunitari o dai Paesi terzi devono essere contrassegnati entro settantadue ore dall'arrivo nell'allevamento di destinazione, con il marchio previsto al comma 1, preceduto dalla sigla automobilistica internazionale del Paese di provenienza.

Art. 4.

1. La vigilanza sulle aziende in cui sono detenuti cinghiali o relativi ibridi ed i controlli sull'applicazione di tatuaggio sono svolti dai veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica competenti per distretto, dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, i quali, in occasione di periodici sopralluoghi, appongono il visto sul registro di azienda di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 5.

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è prevista una sanzione amministrativa da lire 1 milioni a lire 3 milioni.

2. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'autorizzazione all'azienda rilasciata ai sensi dell'art. 1.

Art. 6.

1. I titolari delle aziende in cui sono allevati cinghiali e relativi ibridi sono tenuti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 1 a denunciare la presenza di cinghiali e relativi ibridi eventualmente già presenti negli allevamenti.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 1992

LANIVI

92R0653

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 27:

Aumento del valore convenzionale di cui al comma quattro dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 27 del 23 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Aumento del valore convenzionale*

1. Con decorrenza dalla stagione invernale 1991/1992, il valore convenzionale di cui al comma quattro dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come rideterminato dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, è aumentato da lire centocinquemila a lire centottomila.

Art. 2.*Norme finanziarie*

1. Alla maggiore spesa per l'anno 1992 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità già iscritte al capitolo n. 64560 del bilancio della Regione per il medesimo anno.

2. A decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come successivamente modificata, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta».

Art. 3.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 1992

LANIVI

92R0654

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 1992, n. 647.

Abrogazione della legge regionale 12 novembre 1990, n. 68 recante: «Intervento della regione autonoma della Valle d'Aosta a sostegno della candidatura per l'organizzazione dei giochi olimpici invernali 1998».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 28 del 29 giugno 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il verbale, redatto in data 19 giugno 1992, dell'adunanza del Tribunale di Aosta per l'accertamento e proclamazione dei risultati del referendum popolare regionale relativo all'abrogazione della legge regionale 12 novembre 1990, n. 68, recante sostegno per l'organizzazione dei giochi olimpici invernali 1998;

Constatato che sulla base dei risultati del referendum popolare (Partecipanti alla votazione 59.669 su 98.263 aventi diritto: Risposte affermative (SI) n. 49.278; Risposte negative (NO) n. 8887), la legge regionale n. 68/1990 deve essere abrogata;

Richiamato l'art. 22 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 («Norme sui referendum previsti dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano»);

Decreta:

È abrogata la legge regionale 12 novembre 1990, n. 68, recante: «Intervento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta a sostegno della candidatura per l'organizzazione dei giochi olimpici invernali 1998».

Il presente decreto sarà pubblicato, entro cinque giorni nel Bollettino ufficiale della Regione. Di esso sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e notizia al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento.

Aosta, 24 giugno 1992

LANIVI

92R0655

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 2 giugno 1992, n. 23.****Diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 51 dell'11 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO**

decorso il termine di cui all'art. 127, I comma, della Costituzione ed all'art. 47, II comma dello Statuto regionale;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto*

1. La Regione, con la presente legge, detta norme per favorire il mantenimento delle migliori condizioni fisiche, psichiche e sociali delle donne partorienti e dei bambini ospedalizzati, nonché per favorire il miglioramento delle condizioni di assistenza e di degenza durante il loro ricovero nelle strutture ospedaliere pubbliche e nelle case di cura private condizionate.

CAPO I**DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IN CUI AVVIENE LA NASCITA****Art. 2.***Preparazione al parto*

1. Le unità sanitarie locali, tramite le attività consultoriali, sono tenute ad organizzare appositi corsi di preparazione al parto.

2. Le strutture sanitarie pubbliche e quelle private convenzionate, alle quali la donna si rivolge durante la gravidanza, sono tenute ad informarla su quanto attiene alla gravidanza, alle condizioni del feto, al parto e all'allattamento naturale e artificiale, nonché dell'esistenza dei corsi di preparazione.

3. I corsi, oltre a fornire la conoscenza dell'evento gravidanza-parto-nascita nei suoi aspetti fisici e psichici, mirano ad assicurare un buon equilibrio psichico durante il travaglio e condizioni organiche ottimali durante l'espletamento del parto.

4. Le unità sanitarie locali valorizzano la collaborazione ai corsi delle organizzazioni di volontariato delle associazioni delle donne.

Art. 3.

Misure per favorire lo svolgimento del parto

1. Le unità sanitarie locali e le case di cura private convenzionate adottano le misure che favoriscono lo svolgimento del parto nel rispetto delle condizioni fisiche, psicologiche e sanitarie della donna e del nascituro. In particolare provvedono a:

a) adeguare le modalità di assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio alle raccomandazioni dell'organizzazione mondiale della sanità sulle tecnologie appropriate alla nascita (documento del 9 maggio 1985);

b) consentire l'accesso e la permanenza di un familiare o di altra persona di fiducia della donna, a richiesta della stessa, durante tutta la fase del parto, dalla preparazione in sala travaglio al momento della nascita, nonché durante l'interruzione volontaria della gravidanza anche nei presidi ambulatoriali di cui all'articolo 8 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

c) predisporre modalità organizzative adeguate alle esigenze della donna, specialmente in ordine ai tempi del parto;

d) garantire la partecipazione attiva della donna, oltre che per la scelta del tipo di parto da effettuare, a tutte le fasi del travaglio e del parto, evitando l'imposizione di tempi e modalità non adeguate alle sue esigenze e il ricorso a forme analgesiche non richieste o ad interventi impestivi, non indispensabili per tutelare il benessere della donna o del nascituro. Il personale sanitario che assiste la donna è tenuto a fornirle, le informazioni sulle norme igienico-preventive e di educazione sanitaria da attuarsi nel reparto, nell'ambiente familiare o che riguardino il bambino. Nessuna sperimentazione clinica può essere effettuata sulle donne e sui bambini ricoverati senza che i sanitari curanti abbiano ottenuto il consenso da parte delle donne stesse;

e) favorire modalità di parto fisiologico;

f) garantire il contatto immediato del bambino con la madre, a richiesta di quest'ultima, e favorire, salve le esigenze di ordine strettamente sanitario, la possibilità della donna di avere accanto il bambino per tutto il periodo di degenza anche al fine di agevolare l'allattamento materno.

2. Qualora si renda necessario procedere ad un intervento chirurgico, l'esigenza deve essere tempestivamente comunicata alla donna ed al suo partner nella maniera meno traumatizzante possibile e la necessità dell'intervento viene concordata con gli stessi.

3. Per consentire l'unicità dell'evento travaglio-parto-nascita, negli ospedali deve essere garantita alla donna la possibilità di occupare uno spazio singolo al quale possa avere libero accesso la persona con cui desidera condividere l'evento.

Art. 4.

Cartella ostetrico-pediatria e informazioni

1. Le unità sanitarie locali provvedono a garantire la qualificazione degli interventi per l'assistenza della donna attraverso:

a) l'istituzione di un'ideale cartella ostetrico-pediatria;

b) l'informazione teorica e pratica su quanto concerne la cura del neonato.

2. La cartella ostetrico-pediatria è messa a disposizione della donna la quale, dietro richiesta, viene informata se esistono problemi o difficoltà accertate o sospette, presenti o future, sulle condizioni di salute sue e del bambino, per consentire idonei interventi diretti a prevenire eventuali patologie.

Art. 5.

Parto a domicilio

1. Le donne che intendono partorire a domicilio, qualora la situazione ostetrica si trovi nei limiti della fisiologia e il parto avvenga tra la trentottesima e la quarantaduesima settimana, sono seguite dall'inizio della gravidanza e comunque a partire dal settimo mese da una équipe di ostetriche che le assiste al parto e al puerperio.

2. L'équipe di ostetriche invia le donne con gravidanze a rischio, quelle con eventuali patologie emergenti e quelle che necessitano di interventi farmacologici o strumentali, alle strutture specialistiche e ospedaliere con facoltà di seguire comunque la donna in tutte le fasi dell'assistenza nelle strutture ospedaliere.

3. Le unità sanitarie locali sono tenute a garantire il servizio di assistenza al parto a domicilio tramite équipes di ostetriche affiancate da assistenti domiciliari per i dieci giorni successivi al parto. Il personale delle équipes deve garantire la reperibilità nell'intero arco delle 24 ore.

4. Le équipes sono composte da ostetriche consultoriali e di distretto o di associazioni convenzionate con le unità sanitarie locali.

5. Le unità sanitarie locali assicurano, in caso di emergenza, il trasporto nelle strutture ospedaliere con unità operative mobili e con ambulanze.

6. Il consiglio regionale, nell'ambito del progetto obiettivo materno-infantile o, in assenza di questo, la giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le unità sanitarie locali nel territorio delle quali sarà sperimentato il parto a domicilio, definendo e garantendo gli interventi tecnico-organizzativi e le modalità di collegamento con le strutture ospedaliere per gli interventi di emergenza.

Art. 6.

Assistenza al neonato

1. I presidi e i servizi delle unità sanitarie locali e le case di cura private convenzionate assicurano il benessere psico-fisico del neonato fin dal momento della nascita. In particolare provvedono a facilitare l'evolversi del rapporto psico-affettivo e di relazione tra madre-padre-bambino, promuovendo, a richiesta della donna, le condizioni per la contestuale permanenza dei tre soggetti nella stanza della puerpera.

2. La scelta del tipo di allattamento spetta alla donna. L'organizzazione delle strutture ospedaliere, nonché il comportamento del personale addetto ai reparti di ostetricia sono volti a favorire l'allattamento immediato al seno.

3. Sin dal momento della nascita, il neonato viene tutelato sotto l'aspetto giuridico, attraverso la notifica di ricovero e la compilazione della cartella clinica.

4. Le unità sanitarie locali predispongono l'effettuazione programmata di visite e di screenings neonatali per la diagnosi di malattie endocrino-metaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite e per la profilassi di infezioni, da condurre anche in coordinamento con centri specializzati.

5. Anche nei casi di neonati immaturi o con patologia grave, che necessitano di ricovero in centri di terapia intensiva, è facilitata la continuità del rapporto con i genitori, ai quali è consentito, nei limiti imposti dalle terapie adottate, di accudire direttamente al neonato.

Art. 7.

Integrazione tra consultori familiari e servizi ospedalieri

1. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza alla donna durante la gravidanza e in occasione del parto, deve essere assicurato un rapporto reciproco e permanente di promozione, informazione e collaborazione tra i consultori familiari e i servizi ospedalieri.

2. Affinché l'esistenza alla donna non abbia a presentare scompensi e soluzioni di continuità, è agevolato l'accesso alle strutture ospedaliere delle figure professionali presenti nel consultorio, nelle équipes di cui all'articolo 5 della presente legge ed in altri servizi sanitari.

3. È favorita altresì la collaborazione delle associazioni di volontariato. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce protocolli di intesa con dette associazioni.

Art. 8.*Ricerca scientifica*

1. La Regione promuove iniziative per la diagnosi e la terapia delle malattie fetali e della gravidanza, comprese quelle derivanti da AIDS e da tossicodipendenza, dalla mortalità perinatale e neonatale.

Art. 9.*Consulenza genetica preconcezionale e diagnosi prenatale*

1. Al fine di individuare e prevenire le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne, nonché le cause genetiche di malattie e malformazioni della madre e del bambino le USL si avvalgono del centro regionale di genetica medica per la diagnosi prenatale.

CAPO II**DISPOSIZIONI A TUTELA
DEL BAMBINO RICOVERATO IN OSPEDALE****Art. 10.***Tutela affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri*

1. Le unità sanitarie locali e le strutture ospedaliere convenzionate, al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psico-affettivo del minore ricoverato e per tutelare e facilitare la continuità del rapporto con i genitori e i familiari, devono assicurare l'accesso e la permanenza dei genitori o persone di fiducia nei reparti pediatrici o nei reparti che comunque ricoverano bambini, nell'intero arco delle 24 ore.

2. A tale scopo, deve essere adottato ogni accorgimento, anche a carattere provvisorio, idoneo a consentire la permanenza nelle ore notturne del familiare o di persona, di fiducia, nonché per garantire, a pagamento l'accesso delle medesime persone alla mensa ospedaliera.

3. Eventuali limitazioni possono essere disposte dai sanitari curanti, qualora comprovate e particolari esigenze terapeutiche e condizioni igieniche rendano necessario salvaguardare la salute dei bambini o dei familiari.

4. Le malattie che necessitano di particolari interventi specialistici dovranno essere curate, con la collaborazione degli specialisti, nei reparti pediatrici, escludendo, nei limiti del possibile, il ricovero nei reparti per adulti.

5. Le norme del presente capo riguardano i minori da 0 a 14 anni.

Art. 11.*Informazioni ai minori ricoverati*

1. Per ridurre gli effetti negativi della ospedalizzazione, il personale del reparto è tenuto a favorire un rapporto di conoscenza e di fiducia con il bambino e a fornirgli le opportune informazioni sul suo stato di salute, sugli interventi e sulla terapia che si renderanno necessari e sulla organizzazione del reparto.

2. I sanitari curanti sono tenuti a fornire ai genitori le informazioni sulla evoluzione del quadro clinico e sulle terapie adottate. Forniscono, inoltre, le informazioni sulle norme igienico-preventive e di educazione sanitaria da attuarsi nel reparto, nell'ambiente familiare o che riguardino il caso clinico. Nessuna sperimentazione clinica può essere effettuata sui bambini ricoverati senza che i sanitari curanti abbiano ottenuto il consenso da parte dei genitori o di chi esercita la potestà familiare.

3. Nell'ambito delle funzioni e delle attività di informazione ed educazione sanitaria, i distretti sanitari di base assumono iniziative rivolte ai bambini in maniera coordinata ed integrata con i servizi scolastici, con altri organismi operanti nel territorio e con le organizzazioni di volontariato al fine di rimuovere paure e diffidenze nei confronti della malattia e dei servizi sanitari.

4. La giunta regionale fornisce alle unità sanitarie locali sussidi informativi e altro idoneo materiale per i bambini ricoverati.

Art. 12.*Presenza dei genitori e di personale idoneo*

1. I genitori o persone di fiducia hanno facoltà di assistere alle visite mediche di reparto, ai prelievi per esami di laboratorio, alle indagini diagnostiche e alle medicazioni, nonché durante le fasi di preparazione e di risveglio relative agli interventi chirurgici. Qualora controindicazioni igienico-sanitarie impongano limitazioni alla presenza dei genitori o di persone di fiducia, viene concordata tra i sanitari e i genitori l'opportunità e l'eventuale modalità della presenza accanto al bambino.

2. I genitori collaborano alla organizzazione dei tempi e delle modalità dei posti, del gioco e del riposo.

3. Per i bambini che non possono usufruire dell'assistenza familiare o di persona di fiducia, le unità sanitarie locali, provvedono, anche tramite l'intervento degli enti locali ed avvalendosi delle organizzazioni di volontariato, ad assicurare la presenza di personale idoneo a concorrere al benessere psico-fisico del bambino ricoverato.

4. Il personale ospedaliero è tenuto a preparare adeguatamente i genitori e le altre persone di fiducia del bambino ricoverato per facilitare il loro inserimento nell'ambiente ospedaliero e affinché partecipino all'assistenza del bambino.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale degli stabilimenti ospedalieri e di ogni altro presidio pubblico o privato convenzionato.

Art. 13.*Attività ludico-espressive e didattiche*

1. Le unità sanitarie locali e le case di cura private convenzionate, attraverso opportune intese e convenzioni con i servizi scolastici, educativi, ricreativi e del tempo libero e con le associazioni del volontariato, assicurano la presenza di personale educativo e di animazione idoneo, opportunamente preparato, messo a disposizione dai suddetti organismi per lo svolgimento di attività ludico-espressive e didattiche.

CAPO III**DISPOSIZIONI COMUNI****Art. 14.***Settore materno-infantile e dell'età evolutiva*

1. In ogni unità sanitaria locale, nell'ambito del servizio che assolve le funzioni di medicina di base, tutela sanitaria della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24, prevede la costituzione di un apposito settore materno-infantile e dell'età evolutiva.

2. Del settore materno-infantile e dell'età evolutiva fanno parte:

- a) i consultori familiari;
- b) i pediatri e le ostetriche del servizio di assistenza di base;
- c) i servizi ostetrico-ginecologici ambulatoriali e domiciliari operanti nell'area dei servizi di base e in quelli integrativi;
- d) i reparti e gli ambulatori ospedalieri di ostetricia e ginecologia e di pediatria;
- e) gli operatori che lavorano nel campo della prevenzione, diagnosi precoce degli handicaps, del recupero, della riabilitazione e dell'inserimento di soggetti handicappati in età evolutiva;
- f) gli operatori del servizio di medicina scolastica;
- g) gli operatori del servizio di neuro-psichiatria infantile.

3. Il settore materno-infantile e dell'età evolutiva opera, mediante protocolli di intesa, in modo coordinato ed integrato con i servizi sociali presenti nel territorio per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.

Art. 15.

Formazione e aggiornamento

1. I corsi di formazione professionale per il personale paramedico e i corsi di aggiornamento di tutto il personale operante nei reparti pediatrici, devono prevedere lo studio dello sviluppo psicologico, cognitivo ed espressivo del bambino ed una adeguata esperienza pratica. I corsi sono organizzati con la collaborazione di altri servizi che affrontano tematiche analoghe.

Art. 16.

Organismi di partecipazione

1. Le unità sanitarie locali provvedono a costituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, organismi di consultazione e partecipazione di cui sono chiamati a far parte le organizzazioni femminili, gli organismi dei genitori, i rappresentanti delle organizzazioni degli operatori sanitari direttamente interessati all'assistenza al parto, neonatale e pediatrica, il direttore sanitario, le associazioni del volontariato che ne facciano richiesta.

2. Apposito regolamento predisposto dall'organismo di consultazione e di partecipazione disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo stesso.

3. L'organismo di consultazione e di partecipazione ha il diritto di assumere, ad eccezione di quelle che riguardano le condizioni di salute fisica e psichica delle singole persone e delle relative condizioni di cura, tutte le informazioni sulle concrete modalità organizzative di cui agli articoli 2, comma 2 e 3; 3; 4; 5, comma 3 e 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14 e 15. Può altresì fornire autonomamente proposte e pareri tendenti a conseguire il migliore funzionamento delle predette modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla presente legge.

Art. 17.

Interventi per la riorganizzazione delle strutture

1. La giunta regionale per consentire il perseguimento delle finalità della presente legge predispone un programma prioritario degli interventi da realizzare per la riorganizzazione delle strutture con le relative modalità, determinando altresì le risorse del fondo sanitario regionale con vincolo di destinazione per la realizzazione degli interventi stessi.

2. Il programma è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei limiti delle disponibilità finanziarie e sulla base dei programmi di riorganizzazione strutture dei reparti ostetrico-ginecologici e neonatali devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:

- a) spazi singoli per l'evento travaglio-partonascita;
 - b) camere di degenza con non più di due letti provviste di una o due culle. Lo standard ottimale da perseguire è basato su due camere a due letti collegate con una nurse station a quattro culle, nonché con servizi igienici indipendenti per ogni camera;
 - c) reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia;
 - d) una sala da adibire a momenti di informazione collettiva e socializzazione delle esperienze;
 - e) una sala parto con tutte le attrezzature necessarie a garantire l'esperienza parto in piena serenità e nelle migliori condizioni ambientali e psicologiche.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono più approvati progetti di costruzione, ampliamento e ristrutturazione dei reparti di ostetricia-ginecologia e neonatologia che non consentono l'attuazione delle finalità del comma 3.

5. Le unità sanitarie locali sono tenute altresì a predisporre la riorganizzazione funzionale dei reparti pediatrici dei presidi ospedalieri pubblici e privati convenzionati.

6. Deve comunque essere assicurata, con decorrenza immediata, anche in assenza di ristrutturazioni dei reparti, la disponibilità per i piccoli ospiti di idonei spazi per attività ludiche ed espressive, individuali e di gruppo. Deve essere predisposto altresì il numero dei letti, anche mobili, da riservare ai genitori o alle persone che assistono i minori.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere approvati progetti di costruzione, ampliamento e ristrutturazione che non consentano la piena attuazione delle norme della presente legge; in particolare, che non raggiungano un indice dei letti mobili pari al 50% dei letti pediatrici totali e non abbiano spazi adeguati riservati a sale gioco e a sale studio.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 1.000 milioni e, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, la spesa di lire 1.500 milioni, così ripartite:

- a) per gli interventi di cui all'articolo 2, lire 120 milioni per l'anno 1992;
- b) per gli interventi di cui all'articolo 8, lire 180 milioni per l'anno 1992 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994;
- c) per gli interventi di cui all'articolo 9, lire 700 milioni per l'anno 1992 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994;
- d) per gli anni successivi, l'entità della spesa, sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte del fondo sanitario nazionale per il finanziamento delle spese di parte corrente.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese per l'applicazione della presente legge sono iscritte:

- a) per l'anno 1992, a carico del capitolo 422129 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione «Interventi a favore della partoriente e del bambino ospedalizzato» con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;
- b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4221165 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 2 giugno 1992

GIAMPAOLI

92R0624

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1992, n. 24.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione per l'esercizio finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 54 del 18 giugno 1992)

(Omissis).

92R0642

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 giugno 1992, n. 28.

Regolamento per il conferimento di diplomi e medaglie di benemerita agli emiliano-romagnoli che hanno onorato il nome della Regione nel mondo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 74 del 1° luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Allo scopo di divulgare le esperienze e la memoria storica del percorso migratorio degli emiliano-romagnoli e di riconoscere il ruolo importante ai fini della valorizzazione all'estero del nome della Regione e delle sue più caratteristiche espressioni culturali, economico-produttive e sociali, la Giunta regionale promuove e organizza, per mezzo della Consulta dell'emigrazione e immigrazione, il conferimento di diplomi di benemerita ai propri coregionali che hanno onorato l'Emilia-Romagna nel mondo.

Art. 2.

1. Le benemerite sono riservate ai cittadini emiliano-romagnoli residenti all'estero o rientrati in Italia che vantano un periodo di almeno 20 anni trascorsi in emigrazione, e che si siano particolarmente distinti per le loro doti di umanità e di intraprendenza o per il loro lavoro nel campo economico-produttivo, per l'attività culturale, professionale, artistico, sportivo e sociale, mantenendo i legami con la terra d'origine e onorando il nome dell'Emilia-Romagna nel mondo.

Art. 3.

1. Il premio è rappresentato da un diploma e da una medaglia che potranno essere assegnati anche alla memoria.

Art. 4.

1. Requisito essenziale per avere diritto all'assegnazione è quello di essere nato o di essere stato residente in Emilia-Romagna o di essere discendente di un emiliano-romagnolo emigrato all'estero.

Art. 5.

1. Le segnalazioni devono essere inviate alla Giunta regionale tramite le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, oppure dalle associazioni di emigrati e, là ove esistono, dai loro coordinamenti.

2. Le segnalazioni devono essere accompagnate da una adeguata documentazione e certificazione relativa alla persona ed alla attività svolta all'estero (curriculum vitae, attestati, dichiarazioni di consolati, ambasciate o autorità locali, associazioni ed enti pubblici o privati, foto giornali, pubblicazioni ecc.) e dovranno pervenire alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. La Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo della Consulta dell'emigrazione, provvederà annualmente alla assegnazione delle benemerite.

Art. 6.

1. La premiazione avrà luogo in Emilia-Romagna, ma potrà avvenire, in alternativa, anche nei Paesi di immigrazione, nei modi e nelle circostanze che saranno di volta in volta ritenuti più idonei.

Art. 7.

1. La Consulta, fra tutto il materiale inviato, potrà, con l'aiuto di esperti, selezionare il materiale per l'archivio storico.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bologna, 27 giugno 1992

BOSELLI

92R0659

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1992, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 riguardante: «Norme per l'inquadramento del personale comandato».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 11 del 16 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 «Norme per l'inquadramento del personale comandato» è modificata come segue:

«L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“1. L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 1, fatti salvi i posti riservati per legge ai concorsi speciali previsti dall'articolo 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 13, e dell'articolo 57 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, e quelli già impegnati per assunzioni dall'estero, è disposto anche in sovrannumero, nei limiti dell'organico globale dell'Ente”.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante utilizzo delle somme stanziare negli appositi capitoli di bilancio regionale 1992 inerenti al personale e che verranno stanziati nei bilanci degli anni successivi nei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 8 giugno 1992

SANTORO

92R0656

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1992, n. 18.

Interventi sociali e sanitari per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo e per il trattamento dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 11 del 16 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione disciplina sul proprio territorio le funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione e di intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché contro l'alcolismo, al fine di assicurare la diagnosi, la riabilitazione psicofisica ed il reinserimento sociale delle persone interessate.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. Sono considerati interventi di prevenzione, di sostegno e di riabilitazione ai fini della presente legge:

a) le attività di prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale con la progettazione e realizzazione di interventi programmati con particolare attenzione alle zone più esposte a rischio;

b) le analisi e rilevazioni delle cause di disagio familiare e sociale che al livello locale favoriscono il disadattamento dei giovani e l'evasione scolastica;

c) le iniziative volte a facilitare il reinserimento scolastico lavorativo e sociale dei tossicodipendenti e degli alcolisti;

d) gli interventi di educazione e prevenzione primaria sul territorio in collaborazione con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola;

e) gli interventi e le iniziative dei gruppi di volontariato e degli Enti ausiliari di cui all'art. 115 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché di educatori dei giovani, sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento a lavoro.

Art. 3.

Sistema organizzativo

1. Le finalità della presente legge sono attuate mediante un sistema organizzativo basato su:

a) Le Unità Sanitarie Locali che operano attraverso:

1) presidi ospedalieri per gli interventi di emergenza, di disintossicazione e per la cura di patologie correlate alla tossicodipendenza;

2) servizi per le tossicodipendenze, SERT, come da art. 118 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

b) Enti ausiliari costituiti senza fini di lucro ed Enti e persone costituiti con finalità di lucro, ai sensi degli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990.

Art. 4.

Compiti delle Unità Sanitarie Locali

1. Le Unità Sanitarie Locali, assicurano tutti i collegamenti tra i SERT, le strutture e le istituzioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 art. 2 del decreto Ministero Sanità 30 novembre 1990, n. 444.

2. Le Unità Sanitarie Locali devono avere cura di dotare i Servizi per le tossicodipendenze delle strutture, delle attrezzature e dei locali necessari per consentire agli stessi servizi di compiere adeguatamente gli interventi previsti dal decreto n. 444/90, salvaguardando esigenze di sicurezza e riservatezza.

Art. 5.

Ricoveri nelle strutture ospedaliere

1. Le strutture ospedaliere pubbliche sono tenute ad assicurare gli interventi di pronto soccorso e di ricovero per patologie associate in soggetti tossicodipendenti, dandone tempestiva comunicazione al SERT competente, al fine di garantire un trattamento terapeutico continuativo qualora gli interventi non siano stati preventivamente concordati.

2. Durante la degenza, il SERT collabora con i sanitari della struttura ospedaliera per il raggiungimento degli obiettivi terapeutico-riabilitativi, anche ai fini della prosecuzione extra-ospedaliera del programma di intervento e, prima della dimissione, definisce le modalità di prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo.

3. Nell'ambito del programma terapeutico individualizzato, le strutture ospedaliere sono tenute a rendere disponibili, in ogni Divisione di Medicina generale, posti letto perché su richiesta del SERT e in accordo con il responsabile della Divisione stessa, venga effettuato il ricovero.

Art. 6.

Terapia mediante farmaci ad azione analgesico-narcotica e continuità terapeutica

1. L'impiego dei farmaci ad azione analgesico-narcotica è subordinata all'accertamento dell'esistenza delle condizioni che, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 7 agosto 1980, lo rendano necessario.

2. Per la somministrazione di farmaci ad azione analgesico-narcotica a soggetti sottoposti a terapia riabilitativa nell'ambito dei programmi terapeutici individualizzati, le UU.SS.LL. sono tenute ad assicurare la continuità terapeutica nei giorni festivi, in carenza del servizio preposto, anche mediante l'utilizzo dei servizi o dell'attività di pronto soccorso dei presidi ospedalieri.

3. L'impiego dei farmaci sostitutivi nei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza deve essere utilizzato secondo i limiti e le modalità previsti dal decreto del Ministero della Sanità 19 dicembre 1990, n. 445.

Art. 7.

Recupero fuori territorio regionale

1. La Unità Locale finanzia il costo del programma terapeutico svolto, ai fini del recupero, presso centri esistenti fuori dal territorio regionale, purché si tratti di centri che abbiano conseguito risultati tangibili nel settore e noti a livello nazionale e che risultino iscritti all'Albo regionale, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 30 settembre 1990, n. 309.

Art. 8.

Attività e caratteristiche funzionali dei SERT

1. I SERT sono le strutture di riferimento delle UU.SS.LL. per i tossicodipendenti e per le loro famiglie con garanzie per gli interessati di riservatezza degli interventi e, ove richiesto, dell'anonimato.

2. Svolgono l'attività di collaborazione con le strutture e le istituzioni di cui all'art. 2 commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto 30 novembre 1990, n. 444.

3. I SERT devono inoltre assicurare i principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico nelle modalità previste dal comma 2 dell'art. 3 del citato decreto 444/90.

4. Provvedono ad attuare:

interventi di educazione e prevenzione primaria sul territorio volti anche a prevenire fenomeni di evasione o disagio scolastico in collaborazione con altri Enti e strutture interessate all'argomento;

interventi di prevenzione all'alcolismo e di sostegno ed orientamento per alcolisti, tossicodipendenti e le loro famiglie;

tutti gli altri interventi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto n. 444/90.

5. I SERT assicurano l'assistenza ai tossicodipendenti mediante l'apertura per non meno di dodici ore nei giorni feriali, di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalità previste dall'art. 6 comma 2 della presente legge.

Art. 9.

Personale dei SERT

1. I SERT dispongono di una propria pianta organica la cui definizione deve attenersi ai criteri previsti per la bassa utenza, fino a 60, evidenziati nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 444/90.

2. La dotazione dell'organico è/o può essere integrata nelle circostanze previste dalle note di cui alla tabella 1 allegata al decreto n. 444/90.

3. Per quanto attiene «l'altro personale» non specificato dalla tabella del decreto n. 444/90, le UU.SS.LL., in relazione alle esigenze operative dei SERT, determineranno qualifiche e livelli di personale ausiliario specializzato.

4. Per l'aggiornamento della pianta organica e per l'assegnazione del personale di cui trattasi, si rimanda ai criteri di cui all'art. 6 commi 2-3-4-5-6 del decreto n. 444/90.

Art. 10.

Albo regionale

1. Presso l'Assessorato regionale alla Sanità e Sicurezza Sociale è istituito l'Albo degli enti di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. La domanda di iscrizione all'albo, indirizzata all'Assessorato alla Sanità e Sicurezza Sociale deve essere corredata di:

a) documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

b) documentazione attestante il possesso dei requisiti strutturali e di accessibilità prescritti;

c) relazione informativa che indichi:

- 1) il numero e la tipologia dell'utenza;
- 2) la tipologia delle prestazioni fornite;
- 3) i programmi relativi all'attività svolta;
- 4) l'indicazione del responsabile della struttura;

d) copia del regolamento di gestione;

e) copia della cartella personale utilizzata per gli utenti.

3. Ai sensi dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, le Cooperative operanti per l'inserimento lavorativo dei tossicodipendenti, costituite da almeno un anno, sono iscritte all'Albo subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) sede ed attività specifica nella Regione di iscrizione all'Albo;

b) iscrizione nel registro prefettizio;

c) perseguimento, risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto, di finalità d'inserimento nel mondo del lavoro dei tossicodipendenti in recupero o che abbiano completato il programma terapeutico.

4. L'attività istruttoria delle domande è demandata ai competenti servizi della U.S.L. in collaborazione con il SERT competente per territorio. L'iscrizione all'Albo è deliberata dalla Giunta regionale, previa verifica della regolarità e completezza dell'istruttoria.

5. L'albo regionale è aggiornato periodicamente. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per il funzionamento di ciascuna struttura operativa, situata nel territorio regionale, che intende svolgere le attività con le finalità previste dall'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90.

6. A tali fini gli Enti ausiliari devono possedere i requisiti prescritti dagli articoli 11 e seguenti della presente legge. L'iscrizione all'Albo è condizione, altresì per il convenzionamento di cui all'art. 17 della presente legge.

Art. 11.

Requisiti soggettivi degli enti ausiliari

1. Sono iscritti all'Albo regionale gli enti ausiliari che gestiscono, senza fini di lucro, strutture che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, offrono in concreto servizi rivolti a cittadini che si trovano in condizioni di tossicodipendenza o esplicano attività rivolte all'inserimento o reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

2. Sono iscritti all'Albo anche le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e che esplicano le attività di cui al precedente comma tramite personale adeguatamente formato, nonché le cooperative operanti per l'inserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti debbono possedere la personalità giuridica di diritto pubblico o privato o la natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, ovvero di organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge n. 266/91.

4. I medesimi soggetti possono svolgere la loro attività in forma residenziale o semiresidenziale con ospitalità e attività diurna quotidiana di almeno otto ore e per non meno di cinque giorni la settimana e comunque in altre forme per almeno quaranta ore settimanali.

Art. 12.

Requisiti strutturali e di accessibilità

1. Le strutture utilizzate per le attività contemplate dalla presente legge devono avere i requisiti previsti da leggi e regolamenti nazionali, regionali e locali vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.

2. Le strutture residenziali e semiresidenziali possono essere localizzate sia in aree urbane che in aree rurali.

3. La qualità e quantità degli arredi devono essere conformi a quanto in uso nelle civili abitazioni, devono permettere una buona funzionalità d'uso e buone condizioni di vivibilità in rapporto al clima e al numero dei soggetti ospitati.

Art. 13.

Requisiti funzionali

1. L'organizzazione educativo-assistenziale o riabilitativa deve essere svolta in conformità al programma degli interventi e al regolamento interno.

2. Il programma degli interventi deve:

a) rispettare i diritti fondamentali della persona ed escludere, nelle diverse fasi dell'intervento, forme di violenza fisica, psichica e morale, garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza nella struttura;

b) finalizzare l'azione al raggiungimento da parte dei soggetti inseriti nella struttura, di uno stato di maturità e di autonomia;

c) descrivere analiticamente la metodologia degli interventi, le fasi e i tempi complessivi di svolgimento del programma nonché le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature con riferimento alla diversa tipologia degli interventi;

3. Il regolamento interno di gestione deve prevedere:

a) l'informazione agli utenti, al momento dell'immissione sugli obiettivi del programma riabilitativo, sui metodi sulle regole di vita comunitaria;

- b) le prestazioni e i servizi forniti agli ospiti;
 - c) le modalità di ammissione, fruizione dei servizi e dimissione degli ospiti;
 - d) le attività educative e terapeutiche normalmente svolte;
 - e) l'indicazione di quali prestazioni, servizi e attività sono ricomprese nella retta, se prevista, e le modalità di pagamento della retta stessa.
4. Tutte le strutture residenziali e semiresidenziali devono inoltre:
- a) utilizzare una cartella personale degli utenti;
 - b) provvedere alla copertura dei rischi da infortuni o danni subiti provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari;
 - c) garantire, anche con l'eventuale apporto degli ospiti, la qualità dei servizi di pulizia, di cucina e di lavanderia.

Art. 14.

Personale delle strutture residenziali e semiresidenziali

1. L'organico del personale addetto ai trattamenti terapeutici deve essere dimensionato in ragione di:

- a) due operatori fino a quindici posti e per successivi gruppi di quindici per le comunità a tipo residenziale;
- b) due operatori fino a venti ospiti e per successivi gruppi di venti per le comunità di tipo semiresidenziale.

2. Il personale addetto ai trattamenti terapeutici deve essere in possesso:

- a) del diploma di laurea in medicina, psicologia o sociologia ovvero di un diploma di scuola media superiore ed un periodo di almeno un anno di esperienza nelle attività finalizzate al recupero dei soggetti tossicodipendenti, unitamente alla proficua frequenza di apposito corso di formazione professionale;
- b) di diploma di scuola media inferiore ed un periodo di almeno tre anni di esperienza nelle attività finalizzate al recupero dei soggetti tossicodipendenti unitamente alla proficua frequenza di apposito corso di formazione professionale.

3. Deve essere comunque assicurata, per ogni modulo di trenta residenti, la presenza, anche a rapporto convenzionale di un operatore con la laurea in medicina o psicologia ed almeno due anni d'esperienza specifica nel settore delle tossicodipendenze.

4. Nel rispetto della consistenza dell'organico determinata ai sensi del primo comma, presso la sede della comunità, deve essere assicurata la presenza continuativa di almeno due operatori a tempo pieno.

5. Deve essere prevista la presenza di un direttore o coordinatore a tempo pieno per le strutture a carattere residenziale e a tempo parziale, con orari di almeno 25 ore settimanali, per le strutture a carattere semiresidenziale.

Il direttore o coordinatore deve possedere professionalità ed esperienza adeguata.

6. La struttura deve realizzare periodici programmi di formazione e aggiornamento per i propri operatori e deve sottoporre la propria attività a supervisione da attuare con l'impegno di esperti che non appartengono allo staff gestionale ed educativo della sede operativa.

Art. 15.

Albo speciale

1. Presso l'Assessorato alla Sanità e Sicurezza Sociale è istituito l'Albo speciale per gli Enti e le persone che gestiscono con finalità di lucro le strutture per la realizzazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale speciale di cui al comma precedente gli Enti e le persone interessate devono possedere i requisiti richiesti per gli Enti non aventi finalità di lucro.

Art. 16.

Vigilanza

1. Fatti salvi i poteri ispettivi della Regione stabiliti con legge regionale 8 settembre 1986 n. 14, la vigilanza sulle strutture iscritte agli albi regionali è esercitata dall'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale è ubicata la struttura.

2. La vigilanza investe gli aspetti igienico-sanitari degli ambienti, la qualità dell'alimentazione, il corretto impiego del personale, il rispetto dei diritti degli utenti della struttura e comunque l'osservanza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione all'Albo.

3. L'attività di vigilanza si esplica mediante visite periodiche e straordinarie di tutte le strutture.

4. Qualora nel corso di una visita emergono violazioni di legge o difetti di funzionamento che comportino pregiudizio per gli utenti e per gli operatori, oppure si accerti il venir meno dei requisiti richiesti, ed il gestore, previamente e tempestivamente diffidato, non abbia provveduto ad adeguare nel termine assegnato, l'U.S.L. dispone la sospensione della Convenzione e, successivamente, la revoca a seguito del provvedimento regionale di cancellazione dall'Albo.

Art. 17.

Convenzioni

1. Le attività di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti alcolisti e tossicodipendenti di cui alla presente legge sono regolate da convenzione da stipularsi tra le Unità Sanitarie Locali, gli Enti ed i Centri di cui all'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e gli Enti, le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e le associazioni iscritte negli albi regionali.

2. L'attività degli Enti, cooperative o associazioni in esecuzione delle convenzioni, è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato l'utente ed è sottoposta ai controlli previsti dalla presente legge.

3. Nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, la stipula delle convenzioni è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 18.

Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di riqualificazione e di aggiornamento per tutto il personale che opera per le finalità della presente legge ed in particolare per i medici di base, nel rispetto delle competenze statali concernenti il personale del Servizio Sanitario Nazionale e della normativa contrattuale relativa a quello convenzionato, nonché nei confronti degli operatori dei servizi privati convenzionati di cui all'art. 127 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Le modalità di svolgimento di detta attività, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato alla Sanità di concerto con l'Assessore alla Formazione professionale.

3. All'esecuzione dei programmi di cui al comma 2 provvede la Regione sentita l'Unità Sanitaria Locale.

Art. 19.

Relazione annuale

1. La Giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno riferirà al Consiglio regionale sui risultati conseguiti in attuazione della presente legge.

Art. 20.**Finanziamenti**

1. Le attività previste della presente legge sono finanziate mediante:

a) la quota del fondo Sanitario Nazionale per gli interventi di carattere sanitario;

b) la quota annuale attribuita alla regione ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c) gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione che devono prevedere anche una quota a favore degli alcolisti;

d) gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli Enti Locali.

2. Il riparto dei fondi tra le Unità Sanitarie Locali è effettuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità.

Art. 21.**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 8 giugno 1992

SANTORO

92R0657

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1992, n. 19.**Bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1992 - Bilancio pluriennale 1992-1994.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Molise n. 12 del 25 giugno 1992)

(Omissis).

92R0658

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 febbraio 1992, n. 5.****Regolamento dell'esame di maestro artigiano.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 17 marzo 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione dalla Giunta provinciale n. 38 del 13 gennaio 1992

EMANA

il seguente regolamento:

È emanato il regolamento dell'esame di maestro artigiano nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 febbraio 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1992
Registro n. 14, foglio n. 118

REGOLAMENTO DELL'ESAME DI MAESTRO ARTIGIANO**Art. 1.****Finalità dell'esame di maestro artigiano**

1. Scopo dell'esame di maestro artigiano è l'accertamento della capacità dell'aspirante di gestire autonomamente un'azienda artigiana e di addestrare gli apprendisti secondo il profilo professionale. In particolare egli deve dimostrare di saper svolgere a regola d'arte i lavori relativi alla sua attività artigiana e di possedere le necessarie cognizioni teorico-professionali ed economico-giuridiche.

2. L'esame può essere sostenuto per tutte le attività artigiane individuate nel regolamento, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17.

Art. 2.**Presupposti per l'ammissione**

1. La domanda di ammissione all'esame nella quale vanno indicate le generalità dell'aspirante va presentata all'ufficio provinciale competente in materia di formazione di maestri artigiani, in seguito chiamato ufficio. Essa va corredata della documentazione di cui all'articolo 10 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1990, n. 28, di seguito chiamato ordinamento dell'artigianato.

2. All'esame sono ammessi gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 dell'ordinamento dell'artigianato.

3. L'ammissione o meno all'esame è comunicata all'aspirante a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'esclusione dall'esame va motivata.

Art. 3.**Convocazione**

1. Gli esami sono indetti dall'ufficio.

2. Le modalità ed il diario delle prove d'esame vengono fissati dalla commissione d'esame di maestro artigiano in una riunione preparatoria convocata dall'ufficio e alla quale possono essere chiamati a partecipare anche i membri supplenti.

3. Il diario delle prove d'esame, con indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui avranno luogo, è notificato agli aspiranti tramite raccomandata con avviso di ricevimento dall'ufficio non meno di trenta giorni prima dell'inizio delle prove.

4. L'aspirante impedito a partecipare alle prove d'esame deve dare tempestiva comunicazione all'ufficio.

Art. 4.*Commissione d'esame di maestro artigiano*

1. Il membro della commissione che è impedito a partecipare deve dare tempestiva comunicazione all'ufficio, affinché possa essere convocato il suo supplente.

2. La commissione d'esame di maestro artigiano può avvalersi dell'aiuto di un esperto per la preparazione e lo svolgimento dell'esame stesso.

3. Non può esaminare colui che è:

a) datore di lavoro dall'aspirante al momento dell'esame;

b) socio o diretto superiore dall'aspirante al momento dell'esame;

c) coniugato con l'aspirante o parente in linea diretta o affine oppure parente in linea collaterale fino al terzo grado.

4. I membri della commissione devono comunicare un'eventuale incompatibilità ai sensi del comma 3.

5. I membri della commissione sono obbligati al segreto d'ufficio, anche dopo il ritiro dalla commissione.

Art. 5.*Espletamento dell'esame di maestro artigiano*

1. L'assessore provinciale competente in materia dell'artigianato approva il programma d'esame.

2. Le prove d'esame e la relativa durata sono stabilite dalla commissione.

3. Il presidente può incaricare singoli membri della commissione della correzione delle prove scritte.

Art. 6.*Esami a porte chiuse*

1. L'esame di maestro artigiano non è aperto al pubblico.

2. Durante le prove d'esame, il presidente può consentire la presenza, per breve tempo, di persone in qualità di uditori qualora abbiano un giustificato interesse tenuto conto dalle loro attività.

3. Ai dibattiti sugli esiti degli esami partecipano soltanto i membri della commissione d'esame e il segretario.

Art. 7.*Svolgimento dell'esame*

1. L'esame viene effettuato, sotto la direzione del presidente, in presenza di tutti i membri della commissione. Il segretario è presente solo in caso di necessità.

2. Il presidente provvede che durante le prove d'esame i candidati vengano sorvegliati da membri della commissione. Se necessario, il presidente può incaricare della sorveglianza anche insegnanti dalla scuola professionale e impiegati dalla ripartizione provinciale competente in materia dall'artigianato.

3. Durante la prova scritta la vigilanza viene effettuata da almeno due persone. Durante la prova pratica è sufficiente la sorveglianza da parte di un membro della commissione. Qualora il capo d'opera venga eseguito, ai sensi del comma 5, in un laboratorio a scelta dall'aspirante, i membri della commissione effettuano controlli non annunciati.

4. Qualora l'esecuzione del capo d'opera e della prova di lavoro in una delle attività artigiane richieda un notevole impiego di materiale, l'ufficio può disporre che il candidato provveda personalmente al materiale necessario.

5. Nel caso in cui nella scuola professionale non sono disponibili strutture adatte per lo svolgimento dell'esame pratico, l'aspirante può eseguire il capo d'opera nel laboratorio proprio o in un'azienda da lui stabilita sempreché questa venga ritenuta idonea dalla commissione. In tal caso l'aspirante deve dichiarare per iscritto di aver eseguito personalmente e autonomamente la prova i disegni, i calcoli professionali e l'altra documentazione eventualmente richiesta.

6. In casi motivati e su richiesta dell'aspirante, la commissione può prorogare la durata della prova d'esame.

7. Nel caso in cui la prova d'esame non venga consegnata nel luogo e nel tempo stabilito, l'esame si considera non superato.

8. Le parti d'esame già sostenute decadono, qualora l'intero esame di maestro artigiano non venga concluso positivamente entro cinque anni dalla prima prova oppure qualora l'aspirante non abbia superato per tre volte l'esame pratico. In caso di comprovata necessità l'assessore può accordare una proroga.

Art. 8.*Esoneri*

1. A coloro che hanno conseguito il diploma di maestro artigiano all'estero, può essere riconosciuto il titolo di maestro artigiano ai sensi della normativa provinciale, eventualmente previo superamento di singole materie d'esame. Possono essere riconosciute anche singole parti d'esame sostenute all'estero.

2. Gli aspiranti iscritti al ruolo degli artigiani qualificati sono esonerati dalla parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano.

3. Possono essere esonerati dalla parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano o da singole materie gli aspiranti che hanno conseguito:

a) la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche o affini;

b) il diploma di maturità dell'istituto tecnico commerciale o dell'istituto professionale per il commercio;

c) il diploma del corso triennale dell'istituto professionale per il commercio;

d) un diploma di qualifica con esame finale in corsi di studi aventi per oggetto le stesse materie previste per l'esame di maestro artigiano.

4. Possono essere esonerati dalla parte teorico-professionale dell'esame di maestro artigiano o da singole materie d'esame coloro che:

a) sono iscritti nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati per un'attività similare;

b) sono in possesso del diploma di un istituto universitario del settore o di un istituto tecnico superiore o di quello rilasciato su frequenza di corsi di indirizzo tecnico-professionale con esame finale, purché le materie oggetto di questi esami corrispondano a quelle dell'esame di maestro artigiano.

5. Ai fini di cui al comma 4, lettera a), si considerano similari le attività caratterizzate dall'omogeneità o similarità dalle materie prime o ausiliarie impiegate e dei rispettivi processi produttivi, ovvero dal tipo dei servizi prestati.

6. L'esonero ai sensi dei commi 1, 3 lettere a) e d), e 4 viene concesso dall'assessore, sentita la commissione d'esame di maestro artigiano.

7. Il parere di cui al comma 6 deve pervenire all'assessore entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 9.*Obbligo del riconoscimento e istruzioni d'esame*

1. Per sostenere le prove l'aspirante deve essere munito di un valido documento di riconoscimento.

2. All'inizio dell'esame gli aspiranti devono venire informati sulle modalità di svolgimento dell'esame stesso, sul tempo a loro disposizione, sui mezzi e sussidi di lavoro permessi, così pure sulle conseguenze derivanti da illeciti e infrazioni al regolamento.

Art. 10.*Illeciti e infrazioni al regolamento*

1. Sono esclusi dall'esame gli aspiranti che si rendono colpevoli di comportamento illecito o di ingerenza nello svolgimento dell'esame, o che utilizzano mezzi e sussidi di lavoro non permessi o che disattengono alle norme di sicurezza o che siano ricorsi all'aiuto di terzi.

2. Spetta agli addetti alla sorveglianza decidere sull'esclusione.

3. In casi di particolare gravità l'assessore, su proposta della commissione, può dichiarare nulle singole parti d'esame già sostenute, qualora entro un anno dalla conclusione dell'esame vengano accertate dalle falsificazioni.

Art. 11.

Ritiro, mancata partecipazione

1. Qualora un aspirante si ritiri dall'esame dopo il suo inizio, le prove d'esame interamente concluse e già consegnate possono venire riconosciute se esiste un fondato motivo per il ritiro. Altrimenti l'esame è da ritenersi non superato. Spetta alla commissione verificare la fondatezza del motivo per il ritiro.

2. Gli aspiranti che si presentano in ritardo all'esame possono essere ammessi, purché il ritardo non pregiudichi sensibilmente lo svolgimento dell'esame e il tempo ancora a disposizione appaia sufficiente. La relativa decisione spetta al presidente o, in sua assenza ai membri della commissione incaricati dalla vigilanza.

Art. 12.

Valutazione delle prove d'esame

1. Al giudizio definitivo delle prove d'esame devono partecipare tutti i membri della commissione, nonché il segretario.

2. Le prove d'esame vengono valutate con l'assegnazione di voti da quattro a dieci.

3. Le prove scritte, nelle quali l'aspirante ha riportato una valutazione inferiore a sei, devono essere discusse in sede della prova orale.

4. Voti negativi nell'esame pratico devono essere motivati per iscritto.

Art. 13.

Determinazione dell'esito dell'esame

1. La commissione determina collegialmente gli esiti delle singole prove e delle singole parti d'esame.

2. La media dei voti dalle materie d'esame dalla parte giuridico-economica e teorico-professionale viene calcolata nel caso in cui l'aspirante abbia ottenuto un esito positivo in più della metà delle singole prove, nel caso di due esami, almeno in uno di essi. Altrimenti l'esame è da ritenersi non superato.

3. La valutazione complessiva dell'esame pratico si ottiene dalla media aritmetica di tutti i voti risultanti dall'applicazione dei criteri di valutazione.

4. L'esame di maestro artigiano si ritiene superato, qualora l'aspirante ottiene in ognuna delle singole tre parti d'esame una valutazione media positiva.

5. La valutazione finale è stabilita dalla media dei giudizi degli esami giuridico-economico, teorico-professionale e pratico.

6. Il primo voto positivo è il sei. I voti intermedi negativi vengono arrotondati per eccesso o per difetto. I voti intermedi positivi rimangono inalterati.

Art. 14.

Verbale

1. Sulle prove d'esame viene redatto un verbale, firmato da tutti i membri della commissione.

2. Dieci giorni dopo la conclusione dell'esame, gli aspiranti possono prendere visione dei verbali e delle prove d'esame.

3. Dopo il superamento di ogni singola parte d'esame il presidente rilascia un attestato sul quale annota gli eventuali esoneri. L'esito negativo dall'esame va comunicato per iscritto.

4. Le prove scritte sono conservate per due anni e i verbali per almeno trent'anni dalla conclusione dell'esame di maestro artigiano.

5. Gli oggetti prodotti durante la prova pratica sono di proprietà dell'aspirante, salvo che la materia prima gli venga messa a disposizione dall'ufficio.

Art. 15.

Campo di applicazione

1. Ai sensi degli articoli 16 e 17 dell'ordinamento dell'artigianato, il presente regolamento si applica in quanto compatibile, anche per l'esame di specializzazione professionale.

Art. 16.

1. Il regolamento concernente lo svolgimento e l'esonero, anche parziale, dall'esame di maestro artigiano (regolamento di esame di maestro artigiano), emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984 n. 18, è abrogato.

92R0631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 febbraio 1992, n. 6.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale n. 21 del 29 agosto 1989 riguardante il regolamento sui criteri e modalità per l'accertamento dello stato di grave non autosufficienza di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 7 aprile 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10 del 13 gennaio 1992;

EMANA

il seguente regolamento:

1. L'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 29 agosto 1989, n. 21, è così sostituito:

1) Hanno diritto al contributo di cui all'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33:

a) il familiare che assiste a domicilio, anche con l'ausilio di altri familiari o di terzi, una persona dichiarata gravemente non autosufficiente. Per «familiare» si intende il coniuge nonché il parente o affine entro il quarto grado;

b) la persona che convive con la persona dichiarata gravemente non autosufficiente e si assume i relativi obblighi di assistenza.

La convivenza deve risultare dallo stato di famiglia oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

2) A tal fine il richiedente deve presentare all'USL cui appartiene la persona gravemente non autosufficiente, apposita domanda, conforme all'allegato *sub B* o *C* al presente regolamento, corredata dal questionario di cui all'articolo 2.

3) Per «domicilio» è inteso di regola l'abitazione del richiedente o dell'assistito; se il richiedente è un familiare dell'assistito, l'abitazione dell'assistito può essere anche diversa da quella del richiedente, purché l'assistenza venga garantita da terzi in modo adeguato e continuativo.

2. Il comma 1. dell'articolo 5 del predetto regolamento è così integrato:

Il contributo giornaliero è ridotto a metà, qualora la persona gravemente non autosufficiente sia ospitata di giorno in una struttura pubblica o privata. A tale scopo il richiedente deve comunicare mensilmente, mediante dichiarazione scritta della rispettiva struttura, i giorni nei quali la persona gravemente non autosufficiente è ospitata di giorno in detta struttura.

3. Nell'articolo 6, comma 1, e nell'articolo 7, comma 1, del predetto regolamento, la parola «familiare» è sostituita con la parola «il richiedente».

4. L'allegato B al predetto regolamento è sostituito dagli allegati B e C.

5. Nel predetto regolamento è inserito il seguente art. 8:

Art. 8.

Contro la decisione della commissione il richiedente può ricorrere al Coordinatore sanitario dell'U.S.L. per un riesame della pratica, il quale decide in via definitiva sull'accoglienza o meno dell'istanza.

Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 febbraio 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1992
Registro n. 4, foglio n. 200

ALLEGATO B

Spett.le
Unità Sanitaria Locale.....
«Area funzionale e organizzativa
territorio e servizi zionali».

Oggetto: L.P. 18 agosto 1988, n. 33 - art. 21 e successive modifiche - servizio di ospedalizzazione a domicilio.

Il/la sottoscritt.....
nat... a il
residente a tel. dichiara
sotto la propria responsabilità di garantire * - di non voler garantire *
anche con l'ausilio di altri familiari o terzi, al familiare sig.....
grado di parentela..... nat... a
il residente a
tel. n. assicurativo
il quale è stato dichiarato
persona gravemente non autosufficiente, l'assistenza a domicilio, e
chiede che gli venga corrisposto per lo stesso l'assegno giornaliero di cui
all'art. 21 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33 e successive modifiche:

a) * dalla data della presente domanda e per la durata dell'ospedalizzazione a domicilio;

b) * per la durata dell'ospedalizzazione a domicilio e cioè dal
al

A questa domanda sono allegati:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul grado di parentela;

b) il questionario sullo stato generale e di salute del sig.....
dal quale risulta lo stato di grave non autosufficienza dello stesso.

Il sottoscritto dichiara inoltre che:

a) * la persona gravemente non autosufficiente non è ospitata di giorno in una struttura pubblica o privata;

b) * la persona gravemente non autosufficiente è ospitata di giorno nel
(indicare il nome della struttura). Siccome per questi giorni il contributo è ridotto a metà, il sottoscritto si impegna di comunicare mensilmente alla U.S.L. mediante dichiarazione scritta della rispettiva struttura, i giorni, nei quali la persona gravemente non autosufficiente è ospitata di giorno in questa struttura.

Data

Il richiedente

Il/la sottoscritt... si impegna di comunicare sollecitamente all'U.S.L. area funzionale e organizzativa territorio e servizi zionali, i seguenti fatti inerenti il/la sig.....
decesso;

ricovero in struttura sanitaria pubblica, convenzionata, privata, in caso di riposo o centro di degenza;

eventuali miglioramenti dello stato di salute del grave non autosufficiente.

Il/La sottoscritt... si impegna altresì di restituire, su richiesta, all'U.S.L. gli importi eventualmente percepiti indebitamente.

Il richiedente

* cancellare la dizione che non interessa.

ALLEGATO C

Spett.le
Unità Sanitaria Locale.....
«Area funzionale e organizzativa
territorio e servizi zionali».

Oggetto: L.P. 18 agosto 1988, n. 33 - art. 21 e successive modifiche - servizio di ospedalizzazione a domicilio.

Il/la sottoscritt.....
nat... a il
residente a tel. dichiara
sotto la propria responsabilità di garantire * - di non voler garantire *
al sig..... nat... a
il residente a
tel. n. assicurativo
il quale è stato dichiarato persona gravemente non autosufficiente, l'assistenza a domicilio, e chiede che gli venga corrisposto per lo stesso l'assegno giornaliero di cui all'art. 21 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33 e successive modifiche:

a) * dalla data della presente domanda e per la durata dell'ospedalizzazione a domicilio;

b) * per la durata dell'ospedalizzazione a domicilio e cioè dal
al

A questa domanda sono allegati:

a) lo stato di famiglia *, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio *, dal quale risulta la convivenza;

b) il questionario sullo stato generale e di salute del sig.....
dal quale risulta lo stato di grave non autosufficienza dello stesso.

Il sottoscritto dichiara inoltre che:

a) * la persona gravemente non autosufficiente non è ospitata di giorno in una struttura pubblica o privata;

b) * la persona gravemente non autosufficiente è ospitata di giorno nel (indicare il nome della struttura). Siccome per questi giorni il contributo è ridotto a metà, il sottoscritto si impegna di comunicare mensilmente alla U.S.L. mediante dichiarazione scritta della rispettiva struttura, i giorni, nei quali la persona gravemente non autosufficiente è ospitata di giorno in questa struttura.

Data

Il richiedente

Il sottoscritt... si impegna di comunicare sollecitamente all'U.S.L. area funzionale e organizzativa territorio e servizi zonal, i seguenti fatti inerenti il la sig. decesso;

ricovero in struttura sanitaria pubblica, convenzionata, privata, in caso di riposo o centro di degenza;

eventuali miglioramenti dello stato di salute del grave non autosufficiente.

Il/La sottoscritt... si impegna altresì di restituire, su richiesta, all'U.S.L. gli importi eventualmente percepiti indebitamente.

Il richiedente

* cancellare la dizione che non interessa.

92R0632

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7.

Determinazione dei requisiti generali dei presidi privati di riabilitazione diretti al recupero funzionale e sociale di soggetti affetti da minorazioni fisiche, neuropsichiche e sensoriali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 31 marzo 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione dalla Giunta provinciale n. 7880 del 20 dicembre 1991

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione

1. Ai fini del presente regolamento e in relazione a quanto previsto dagli articoli 26 e 43 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dall'art. 2, lettera a), della legge provinciale 18 agosto 1988 n. 33 si intende per riabilitazione la riacquisizione di una funzione perduta o non acquisita, realizzata attraverso l'uso di tecniche specifiche.

Art. 2.

Presidi di riabilitazione

1. I presidi per la riabilitazione erogano prestazioni terapeutiche volte a:

a) prevenire e contenere le conseguenze invalidanti di eventi morbosi;

b) curare i sintomi di deficit funzionali;

c) adattare il soggetto invalido alla minorazione permanente mediante rieducazione funzionale ed efficaci sostituzioni;

d) rallentare l'evoluzione della malattia invalidante;

e) recuperare o rallentare l'evoluzione dei deficit psichici e sensoriali di cui al secondo comma del presente articolo attraverso interventi indirizzati al soggetto trattato, al nucleo familiare ed all'ambiente di vita.

2. I presidi per la riabilitazione, come definiti al comma 1, operano in relazione agli eventi morbosi di tutta la patologia ed in particolare di quella ortopedico-traumatologica, neurologica, artro-reumatica, cardio-vascolare, respiratoria nonché dei deficit psichici e sensoriali, intesi come esiti di patologia organica congenita od acquisita.

Art. 3.

Domanda di autorizzazione

1. Chiunque intenda aprire, ampliare, trasformare o trasferire in altra sede uno dei presidi di cui all'articolo 2 o comunque variare le attività già autorizzate deve inoltrare all'assessorato provinciale alla sanità apposita domanda corredata da idonea documentazione attestante:

a) le generalità, il domicilio e il numero di codice fiscale del richiedente o se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede, le generalità del legale rappresentante, il numero di partita IVA, nonché gli estremi dell'atto costitutivo e le successive variazioni del medesimo;

b) la sede del presidio;

c) la denominazione del presidio che deve essere tale da non generare equivoci con la denominazione di altri presidi privati;

d) la descrizione dell'attività di riabilitazione che si intende svolgere;

e) l'orario di apertura e di attività del presidio;

f) le generalità, i titoli professionali, di studio e di carriera del direttore e di tutto il restante personale medico e laureato o diplomato che opera nel presidio con l'indicazione, ove occorra, del nominativo dei medici addetti agli atti di competenza medica e di quelli addetti alle eventuali sezioni specialistiche;

g) l'indicazione del numero e le qualifiche professionali del restante personale;

h) la descrizione dettagliata del numero e tipo delle attrezzature, degli apparecchi e degli impianti del presidio;

i) il certificato penale del titolare del presidio;

l) l'attestato antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Alla domanda deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

a) planimetria dei locali in scala 1:50 con la descrizione della destinazione dei locali stessi, accompagnata da idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'articolo 5;

b) dichiarazione di accettazione dell'incarico e della conseguente responsabilità dal direttore.

Art. 4.

Procedure per l'autorizzazione

1. L'assessorato alla Sanità, tramite l'ufficio competente, provvede all'istruttoria della domanda ed all'accertamento dei requisiti previsti dal presente regolamento, previo parere tecnico sanitario del responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica dell'U.S.I. territorialmente competente.

2. Esaurita l'istruttoria gli atti vengono sottoposti al parere degli stessi organi consultivi previsti dalla normativa vigente per l'autorizzazione all'apertura delle case di cura private.

3. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta Provinciale ed è subordinata al pagamento della vigente tassa di concessione non governativa prevista per le case di cura.

Art. 5.

Requisiti dei locali e delle attrezzature

1. I locali, le attrezzature e tutto quanto necessario al corretto svolgimento dell'attività dei presidi, in aggiunta agli specifici requisiti previsti dal presente regolamento, devono altresì soddisfare le norme vigenti in materia di barriere architettoniche, di prevenzione antincendio, di infortunistica e igiene del lavoro e di tutela della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti qualora vengano impiegate sostanze o sorgenti radioattive.

2. L'attrezzatura tecnica, sanitaria e rieducativa, deve consentire l'efficace intervento terapeutico in rapporto alle caratteristiche e dimensioni del presidio nonché in rapporto alla patologia degli assistiti.

Art. 6.

Personale

1. L'organico del personale deve essere adeguato per qualità per quantità nonché per tipo di rapporto, al carico di lavoro, al grado di automazione delle attrezzature ed alle caratteristiche delle prestazioni previste.

2. L'organico deve comprendere personale di pulizia, di lavanderia e di cucina, anche nel caso che tali funzioni siano svolte dai pazienti in base ad uno specifico programma terapeutico, salvo quanto previsto al successivo articolo 7, comma 3.

Art. 7.

Capacità ricettiva e requisiti dei locali presidi residenziali

1. La capacità del presidio per il trattamento terapeutico e per il ricovero residenziale deve essere compresa tra le venti e le sessanta unità per ciascuna categoria di soggetti da riabilitare.

2. La dotazione minima dei locali di un presidio, con capacità ricettiva di venti assistiti, per il trattamento terapeutico e per il ricovero è la seguente:

a) un vano per trattamenti di gruppo per ciascun tipo di trattamento praticato nel presidio;

b) vani per trattamento individuale in numero adeguato all'attività svolta come specificato all'articolo 3, lettera d);

c) un vano destinato a visita medica o tanti vani a ciò adibiti quanti sono i medici che prestano la propria attività contemporaneamente;

d) due vani di soggiorno opportunamente attrezzati per le attività di tempo libero, aumentabili in relazione alla gravità delle patologie degli assistiti;

e) un vano per le attività amministrative;

f) un vano per il ricevimento del pubblico;

g) servizi igienici in numero tale da garantire cinque WC e lavabi, tre vasche e tre docce;

h) uno o più refettori che garantiscano una superficie di 1,5 m² per paziente.

3. I presidi devono essere inoltre dotati di adeguati servizi accessori quali cucina, dispensa lavanderia e guardaroba. I servizi di cucina e lavanderia possono essere anche convenzionati o gestiti in cooperativa da più istituzioni private; purché regolarmente autorizzate dall'Autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee.

4. I presidi che ospitano soggetti inferiori a sei anni ovvero, anche se non esclusivamente, soggetti costretti stabilmente a letto o affetti da minorazioni particolarmente gravi, devono possedere specifiche attrezzature e adottare idonee varianti ai canoni spaziali prescritti, anche in aggiunta a quelle specificate al secondo comma, lettera d).

Art. 8.

Ulteriori requisiti dei presidi residenziali

1. I presidi per il trattamento terapeutico e per il ricovero residenziale in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7, devono essere dotati di:

a) camere di degenza. Nelle camere di degenza per adulti la superficie del pavimento non può essere inferiore a sette metri quadrati per letto nelle camere a più letti e a dodici metri quadrati nelle camere ad un letto. In ogni camera di degenza non devono comunque essere collocati più di quattro letti. Le stanze di degenza pediatrica non possono superare la capacità di quattro letti, con una superficie minima per letto pari a cinque metri quadrati per le stanze a più letti e a nove metri quadrati per la stanza ad un letto.

Vanno previsti gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri e degli accompagnatori dei ricoverati di età inferiore a sei anni o dei soggetti particolarmente abbinogevoli dell'assistenza materna.

Le camere di degenza non possono essere ubicate nel piano seminterrato e devono avere un'altezza minima di due metri e settanta centimetri.

Nelle stanze di degenza deve essere comunque garantito un volume interno di ventiquattro metri cubi per letto nelle camere a più letti e di trentadue metri cubi nelle camere a un letto.

La superficie complessiva delle finestre delle camere di degenza deve essere non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento, con un minimo utile di due metri quadrati;

b) vani individuali per la permanenza notturna del personale in servizio;

c) spazi verdi sufficientemente ampi e debitamente attrezzati per il tempo libero;

d) vani pari ad almeno il 2 per cento della superficie utile interna della struttura per servizi di foresteria, ove quest'ultima sia prevista.

2. I vani di soggiorno devono garantire una superficie di 5 metri quadrati per ciascun assistito.

Art. 9.

Personale dei presidi residenziali e semiresidenziali

1. La dotazione minima dei presidi semiresidenziali e residenziali è costituita da:

a) un laureato in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione relativa al tipo di prestazione erogata, iscritto all'Ordine professionale, che svolge le funzioni di direttore sanitario della struttura;

b) un adeguato numero di personale riabilitativo medico, professionale, infermieristico, tecnico ed ausiliario da stabilirsi in sede di attuazione dell'articolo 4 e che deve essere comunque rapportato come minimo ad un'unità per tanti assistiti per un massimo di quindici assistiti giornalieri, in caso di trattamento riabilitativo individuale e a un'unità per tanti assistiti da un minimo di venti ad un massimo di venticinque, in caso di trattamento riabilitativo di gruppo;

c) la giunta provinciale si riserva la possibilità di determinare, caso per caso, ove necessario e in base alla tipologia della struttura, particolari dotazioni organiche;

d) il numero di ore di presenza del personale medico verrà stabilito in sede di autorizzazione, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia della struttura.

Art. 10.

Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è responsabile dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari del presidio, ed in particolare:

a) verifica che il personale adetto sia in possesso dei prescritti requisiti professionali;

b) vigila sull'efficienza della strumentazione e delle apparecchiature, sulla validità e sulla corretta applicazione della metodologia in uso, sulla corretta refertazione, registrazione e tenuta dell'archivio;

c) coordina il lavoro del personale operante nella struttura;

d) provvede all'aggiornamento delle metodiche;

e) vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

f) definisce i programmi terapeutici e le modalità di attuazione degli stessi;

g) è responsabile della registrazione e della conservazione delle cartelle cliniche degli assistiti.

2. In caso di assenza o di impedimento, il direttore sanitario è sostituito, nelle sue funzioni, da un operatore di analoga professionalità all'uopo designato dal titolare del presidio.

Art. 11.

Guardia medica

1. In ogni presidio residenziale, in base alla tipologia trattata, la giunta provinciale può imporre la guardia medica permanente nell'arco delle ventiquattro ore.

Art. 12.

Inapplicabilità

1. Le disposizioni contenute negli articoli 7 ed 8, non si applicano alle strutture riabilitative esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A queste ultime si applica la normativa vigente riguardante gli standards edilizi in materia di igiene e sanità, quella riguardante il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché quella riguardante i regolamenti comunali di igiene.

2. Il presente regolamento non si applica altresì alle associazioni di volontariato e cooperative senza scopo di lucro, regolamentate da apposite leggi.

Art. 13.

Convenzionamenti

1. Le strutture regolarmente autorizzate ai sensi dell'art. 4 possono esser convenzionate con il Servizio sanitario nazionale in conformità alle disposizioni diramate dal Ministero della sanità con decreto ministeriale 18 maggio 1984.

L'impegnativa abilitante alla prestazione dovrà recare l'indicazione della diagnosi che dà luogo alla richiesta di intervento, nonché la forma di trattamento ed il periodo autorizzato.

Art. 14.

Deroghe

1. Eventuali richieste di deroga al presente regolamento saranno valutate caso per caso, alla luce dei programmi terapeutici, sentiti la Commissione di cui alla legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20 e il Consiglio provinciale di sanità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 febbraio 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992
Registro n. 4, foglio n. 176

92R0633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 8.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra o di servizio per l'anno 1992.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 31 marzo 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 91 del 20 gennaio 1992.

EMANA

il seguente regolamento:

1. Le tariffe per l'erogazione da parte delle U.U.S.S.L.L. delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra e di servizio, ai sensi dell'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 e dell'art. 46, quinto comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 sono stabilite come segue:

Cure climatiche - soggiorni terapeutici:

L. 39.700 giornaliero per un massimo di 21 giorni di cura all'anno;

Cure termali:

L. 48.000 giornaliero per un massimo di 15 giorni all'anno;

Assistenza alimentare:

L. 3.200 giornaliero per un massimo di 270 giorni all'anno;

Contributo a paraplegici:

L. 70.400 mensili;

Contributo usura indumenti per:

amputati arto inferiore L. 79.000 annuali;

amputati arto superiore L. 55.900 annuali;

Contributo acquisto calzature di rivestimento protesi:

L. 103.500 annuali;

Diarie agli invalidi in viaggio per ragioni di assistenza protesica e ospedaliera:

L. 16.000 per periodi da 5 a 12 ore;

L. 31.700 per periodi da 12 a 24 ore;

Assistenza odontostomatologica:

aumento del 7% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12 maggio 1978, della Direzione Generale della discolta ONIG e delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2834 del 24 maggio 1983, n. 2164 del 7 maggio 1984, n. 2147 del 5 maggio 1986, n. 316 del 3 febbraio 1987, n. 689 del 15 febbraio 1988, n. 922 del 20 febbraio 1989, n. 8836 del 29 dicembre 1989 e n. 1244 del 18 marzo 1991.

2. Continuare nell'applicazione delle norme della discolta ONIG riguardanti il premio per buona tenuta delle protesi, l'accompagnatore dell'invalido grave nonché il rimborso spese di viaggio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 maggio 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992
Registro n. 4, foglio n. 177

92R0634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 9.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2: «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69», concernente l'assistenza di base.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 31 marzo 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7503 del 9 dicembre 1991;

EMANA

il seguente regolamento:

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2: «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69», concernente l'assistenza di base.

Art. 1.

1. Il testo in lingua tedesca dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2, è sostituito dal seguente:

«c) alle Arbeiter aus Nicht-EG-Staaten.»

Art. 2.

1. Il testo in lingua italiana dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2 è così sostituito:

«2. La prestazione assistenziale per le persone di cui al comma 1, lettera c), è erogata limitatamente ad un periodo di due mesi, e può essere prorogata solo in caso di grave bisogno, per il periodo strettamente necessario».

Art. 3.

1. Le lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2, sono così sostituite:

«b) il 70% delle entrate dei familiari, parenti ed affini di primo grado del richiedente o del coniuge (figli legittimi, legittimati, naturali ed adottivi; genitori; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera);

c) il 50% delle entrate dei familiari parenti di secondo grado o superiore, del richiedente e del coniuge, secondo l'articolo 4 (nonni ed ascendenti in linea diretta; nipoti e discendenti in linea diretta; fratelli e sorelle germani ed unilaterali), oppure dei familiari affini di primo grado del richiedente (generi e nuore; suocero e suocera), qualora il coniuge non sia più convivente nella famiglia (per decesso, separazione o divorzio);»

Art. 4.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2, è così sostituito:

«In tal caso la domanda deve essere corredata da specifico parere rilasciato dal responsabile della struttura interessata.»

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2 è sostituito dal seguente:

«1. Alle persone assistite da un centro di salute mentale, ed ospitate da una famiglia diversa da quella in cui vivono i propri genitori o i propri figli, è erogata una prestazione economica mensile.»

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2 è così sostituito:

«1. Nel calcolo delle entrate derivanti da attività lavorative autonome nonché delle entrate di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), possono essere utilizzati dei criteri presuntivi, tenendo a base un reddito non inferiore al reddito medio di un lavoratore subordinato del settore, se la documentazione prodotta dal richiedente non consente di accertare chiaramente le effettive entrate.»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 febbraio 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1990
Registro n. 4, foglio n. 178

92R0635

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1992, n. 13.

Rendiconto generale per l'anno 1990 della regione Toscana.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 18 al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 6 maggio 1992)

(Omissis).

92R0668

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1992, n. 14.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 gennaio 1991, n. 3 - Concorso a favore di imprenditori agricoli per la riduzione del rischio di cambio in operazioni di credito agrario in valuta estera ed ECU.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 26 del 7 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il titolo della legge regionale 24 gennaio 1991, n. 3 è così modificato:

«L.R. n. 3/91 Concorso a favore degli operatori agricoli per la riduzione del rischio di cambio in operazioni di credito agrario in valuta estera ed Ecu». Modifiche ed integrazioni.

L'articolo 1 è così modificato:

«1. Per favorire l'accesso al credito agrario di esercizio, di durata non superiore a 12 mesi, con fondi derivanti da provvista in valuta estera o ECU, la Regione può concedere agli imprenditori agricoli contributi a copertura del rischio di cambio;

2. Il limite massimo del contributo viene stabilito in due punti percentuali in ragione d'anno, elevato a tre punti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva 75/268/CEE. Qualora la variazione del cambio comporti un onere superiore ai limiti massimi previsti, l'eccedenza rimane a carico del beneficiario;

3. Il contributo regionale viene corrisposto in lire agli Istituti di Credito in base alla differenza fra il cambio del giorno dell'estinzione e quello del perfezionamento del prestito.

Dopo l'art. 1 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per i prestiti di cui all'articolo 2, n. 1 e n. 4 lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Tali prestiti sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a L. 1.000.000.000 per l'anno 1992 si fa fronte, per l'anno 1992 con i fondi iscritti sul cap. 21464 del bilancio di previsione 1992 e, per gli anni successivi, con legge di bilancio».

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 aprile 1992

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 24 marzo 1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 23 aprile 1992.

92R0669

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1992, n. 15.

Intervento straordinario a favore delle famiglie delle vittime o dei dispersi del naufragio della nave Moby Prince.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 26 del 7 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Toscana può intervenire con contributi straordinari a favore dei nuclei familiari dei cittadini toscani vittime o dispersi nel naufragio del traghetto «Moby Prince» avvenuto il 10 aprile 1991 al largo del porto di Livorno;

2. Il contributo è concesso su domanda degli interessati inoltrata alla Giunta Regionale non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'entità del contributo e i destinatari del medesimo sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale, sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio Regionale;

4. Ai fini della determinazione di cui al precedente comma, è preventivamente acquisita una relazione, predisposta dal Sindaco del Comune di residenza degli interessati, sugli aventi diritto e sulla situazione economica del nucleo familiare.

5. In quanto compatibile con lo stato di necessità accertato si tiene conto delle vigenti disposizioni in materia di successione.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante la seguente variazione del bilancio 1992 disposta per analogo importo competenza e cassa.

Spese in diminuzione

Cap. 50260 — Fondo di riserva per spese impreviste. L. 100.000.000

Spese di nuova istituzione

Cap. 00979 — Fondo di interventi straordinari a favore delle famiglie delle vittime o dei dispersi nel naufragio della nave Moby Prince L. 100.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 aprile 1992

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 24 marzo 1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 aprile 1992.

92R0670

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1992, n. 16.

Norme concernenti i requisiti e le misure delle indennità per il coordinamento dei servizi di assistenza sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 26 del 7 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

* HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di riordino dell'assistenza sociale e, in deroga a quanto determinato dall'art. 18, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1990, n. 61, le indennità relative alla responsabilità del servizio di assistenza sociale sono disciplinate nei modi di cui ai successivi commi.

2. Al responsabile del servizio di assistenza sociale compete l'indennità di partecipazione all'ufficio di direzione nella stessa misura stabilita per gli altri componenti di diritto dell'ufficio medesimo, nonché l'indennità di coordinamento nelle stesse misure e condizioni previste per i coordinatori dei settori sanitario ed amministrativo.

3. Nel caso in cui il responsabile del servizio di assistenza sociale non sia iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, le indennità sono corrisposte a carico della quota di fondo sociale assegnata alla U.S.L. scomputando dalle medesime quanto già percepito dal responsabile, ad analogo titolo, nell'ordinamento di appartenenza.

Art. 2.

1. Per il periodo di tempo di cui all'art. 1, primo comma, le modalità per il conferimento degli incarichi di responsabilità del servizio di assistenza sociale, già previste dal paragrafo 8 del «Piano regionale dei servizi sociali» di cui alla L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, sono disciplinate nei modi di cui ai successivi commi.

2. Possono concorrere alla nomina a responsabile di unità operativa ed a responsabile del servizio di assistenza sociale gli operatori assegnati al servizio stesso che si trovino in una delle seguenti posizioni (requisiti minimi):

Personale iscritto nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale:

sociologo coadiutore;

assistente sociale coordinatore o con anzianità di servizio nella qualifica non inferiore a 8 anni.

Personale di ruolo degli Enti Locali e della Regione:

funzionario di programma, funzionario esperto (o qualifica equipollenti), con diploma di laurea in sociologia, con almeno 8 anni di servizio nelle predette qualifiche, prestate in pubbliche amministrazioni, di cui almeno 5 anni di funzioni di direzione o di coordinamento di uffici o servizi pubblici di assistenza sociale conferite ed espletate in base ad atti formali;

assistente sociale coordinatore;

assistente sociale con anzianità di servizio nella qualifica non inferiore a 8 anni;

esperto nei servizi sociali (funzionario socio-sanitario o qualifica equipollente), con diploma di assistente sociale ed anzianità di servizio in pubbliche amministrazioni e operazioni di funzioni nei servizi pubblici di assistenza sociale, risultante da atti formali, non inferiore a 8 anni;

funzionario di programma, funzionario, esperto (o qualifica equipollenti) con anzianità non inferiore a 5 anni in funzioni di direzione o di coordinamento di uffici o servizi pubblici di assistenza sociale conferite ed espletate in base ad atti formali.

3. Le nomine sono eseguite previa selezione tra i concorrenti, in base alla valutazione, dei titoli di studio e professionali, dell'anzianità di servizio nelle singole qualifiche o posizioni funzionali rivestite (anche in enti od amministrazioni di eventuale provenienza), delle funzioni svolte -- in base ad atti formali -- ed a seguito di colloquio vertente sui compiti e attività di assistenza sociale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 aprile 1992

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 24 marzo 1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 aprile 1992.

92R0671

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1992, n. 17.

Partecipazione della regione Toscana all'aumento del capitale sociale dell'interporto della Toscana Centrale S.p.A.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 26 del 7 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nell'ambito della propria azione volta ad una presenza sempre più incisiva e propulsiva nel campo dei trasporti, partecipa all'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci della Società «Interporto della Toscana centrale S.p.A.» con sede in Prato (Firenze), sottoscrivendo la quota di azioni necessaria a mantenere la percentuale di partecipazione attualmente posseduta.

Art. 2.

La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare il diritto d'opzione spettante, e a compiere tutte le operazioni necessarie per la sottoscrizione di n. 1.135.232 azioni ordinarie di nuova emissione del valore di L. 400 ciascuna, per l'ammontare complessivo di L. 454.092.800.

Art. 3.

«Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, pari a L. 454.092.800, si provvede con la variazione di bilancio di cui al successivo comma, apportate per analogo importo competenza e cassa agli stati di previsione della spesa del Bilancio 1992.

Spese in diminuzione

Cap. 50060 Fondo globale per il funzionamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)	L. 320.000.000
Cap. 50260 Fondo di riserva per spese impreviste.	L. 134.000.000
Totale	L. 454.092.800

Spese in aumento

Cap. 12500 «Partecipazione azionaria della regione Toscana all'Interporto della Toscana Centrale - S.p.A.» (L.R. 58/90)	L. 454.092.800
---	----------------

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 aprile 1992

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 24 marzo 1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 aprile 1992.

92R0672

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1992, n. 18.**Modalità di applicazione della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 58 di scioglimento delle associazioni intercomunali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 26 del 7 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commissari incaricati, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1991, n. 58, di predisporre il piano di successione delle associazioni intercomunali, provvedono, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, terzo comma, della stessa legge, a tutti gli adempimenti di ordinaria gestione rispondenti alle finalità della citata legge regionale.

Essi curano, tra l'altro, la cessazione dei rapporti che comportano ulteriori spese e il cui proseguimento non risulta necessario; riscuotono i crediti accertati, astenendosi dal promuovere azioni giudiziali o comunque di riscossione coattiva, se non nei casi di grave pregiudizio del credito, dei quali danno tempestiva comunicazione alla Giunta Regionale; dispongono il pagamento dei debiti accertati, nell'ordine di priorità determinato dalle relative scadenze e nei limiti delle disponibilità di cassa; si costituiscono in giudizio, sentito il parere dei competenti uffici regionali, per resistere alle azioni legali eventualmente promosse da terzi.

I commissari rendono conto nel piano di successione degli adempimenti svolti ai sensi dei precedenti commi.

Nel piano di successione confluiscono inoltre gli atti di rendicontazione di competenza delle associazioni intercomunali e non deliberati alla data di entrata in vigore della L.R. 2 dicembre 1991, n. 58.

Il termine di cui all'art. 2, quarto comma, della L.R. 2 dicembre 1991, n. 58, è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

I presidenti delle province possono delegare l'incarico di commissario, per gli adempimenti di cui alla L.R. 2 dicembre 1991, n. 58 e alla presente legge, ad un dirigente dell'amministrazione provinciale o a tale amministrazione comandato dalla Regione.

Possono altresì chiedere alla Giunta Regionale di conferire l'incarico di commissario ad un dirigente dell'amministrazione regionale.

Della delega conferita ai sensi del primo comma il presidente dà comunicazione scritta alla Giunta Regionale.

Art. 3.

I commissari di cui alla L.R. 2 dicembre 1991, n. 58 e alla presente legge rendicontano separatamente delle spese sostenute per la gestione di liquidazione, ivi comprese le spese per il personale provinciale, o messo a disposizione dai comuni, impiegato per i relativi adempimenti in conformità alle intese definite con la Giunta Regionale.

Le spese di cui al precedente comma costituiscono elemento passivo del piano di successione e sono a carico dell'Amministrazione regionale. Le relative liquidazioni sono disposte dalla Giunta Regionale, una volta approvato il piano di successione.

La Giunta Regionale può erogare ai Commissari, sulla base di preventivi, salva la successiva rendicontazione, da loro rimessi, delle anticipazioni a carico del fondo istituito per le spese di cui al precedente comma.

Ai commissari spetta, a carico dell'Amministrazione regionale e per il periodo previsto di durata del rispettivo incarico, la stessa indennità di carica già stabilita per il Presidente dell'Associazione Intercomunale. Nei casi di delega dell'incarico di commissario, ai sensi dell'art. 2, l'indennità è riconosciuta al dirigente delegato.

La liquidazione dell'indennità è disposta dalla Giunta Regionale, con un unico atto preso contestualmente all'approvazione del piano di successione.

Art. 4.*Norme finanziarie*

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio di previsione 1992 disposta per analogo importo competenza e cassa:

Capitolo in diminuzione

50340	Fondo di riserva per spese obbligatorie	L. 500.000.000
-------	---	----------------

Capitolo di Nuova Istituzione

50072	Spese straordinarie per la liquidazione delle A.A.II. di cui alle LL.RR. 58/91 e 18/92	L. 500.000.000
-------	--	----------------

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 aprile 1992

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 24 marzo 1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 aprile 1992.

92R0673

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 19.**Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimento di spesa per il periodo 1992/1994.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 27 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, primo comma e terzo comma della L.R. 24 maggio 1991 n. 26 sono, rispettivamente, diminuite di L. 13.900.000.000 e di L. 13.000.000.000.

Al bilancio pluriennale 1992/94 fanno carico rispettivamente le spese di L. 54.100.000.000 e di L. 15.000.000.000 iscritte sul bilancio di previsione 1992.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, secondo comma, all'art. 3, all'art. 5 della L.R. 24 maggio 1991, n. 26 sono confermate, per cui al bilancio pluriennale 1992/1994 fanno carico le seguenti spese distinte per capitoli e annualità:

cap. 17170 - anno 1992	L. 35.000.000.000
cap. 01040 - anno 1992	L. 3.000.000.000
anno 1993	L. 3.000.000.000
cap. 15035 - anno 1992	L. 1.000.000.000

Art. 3.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della L.R. n. 26 del 24 maggio 1991 è incrementata di L. 2.700.000.000.

Al bilancio pluriennale 1992/1994 fa pertanto carico la spesa di L. 4.200.000.000 interamente iscritta sul bilancio 1992 in ragione di L. 1.000.000.000 sul cap. 10380 e L. 3.200.000.000 sul cap. 10390.

2. Gli stanziamenti indicati al primo comma sono destinati ad interventi di carattere urgente ai sensi dell'art. 32 della L.R. 23 dicembre 1977, n. 83.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, terzo comma, della L.R. 27 giugno 1991, n. 32, già modificata con L.R. 24 dicembre 1991, n. 59 è aumentata di L. 30.000.000.000.

Al bilancio pluriennale 1992/1994 fa pertanto carico la spesa di L. 140.000.000.000 ripartita quanto a L. 70.000.000.000 sul bilancio 1992 di cui L. 30.000.000.000 proveniente da precedente autorizzazione, quanto a L. 40.000.000.000 sul bilancio 1993, e quanto a L. 30.000.000.000 sul bilancio 1994.

Art. 5.

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'art. 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989 n. 183, è autorizzata la spesa di l. 10.000.000.000 nel 1992 e di L. 50.000.000.000 nel 1993.

Al bilancio pluriennale 1992/1994 fa pertanto carico la spesa di L. 60.000.000.000 di cui L. 10.000.000.000 sul bilancio 1992 e L. 50.000.000.000 sul bilancio 1993.

Art. 6.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della L.R. 26 del 14 maggio 1991 è incrementata di L. 2.000.000.000. Al bilancio pluriennale 1992/1994 fa carico la spesa di L. 6.000.000.000 in ragione di L. 2.000.000.000 per ciascun anno.

Art. 7.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della L.R. n. 26 del 24 maggio 1991 è incrementata di L. 2.000.000.000. Al bilancio pluriennale 1992/1994 fa carico la spesa di L. 4.000.000.000 posta a carico dell'anno 1992 per L. 2.000.000.000 e dell'anno 1993 per L. 2.000.000.000.

Art. 8.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della L.R. 26 del 24 maggio 1991 e successive modificazioni è aumentata di L. 1.500.000.000. Al bilancio pluriennale 1992/1994 fa carico la spesa di L. 3.000.000.000 ripartita quanto a L. 2.000.000.000 sul bilancio 1992, di cui L. 1.000.000.000 proveniente da precedente autorizzazione, quanto a L. 500.000.000 sull'anno 1993 e L. 500.000.000 sull'anno 1994.

Art. 9.

1. È autorizzata nel corso del triennio 1992/1994 la spesa di L. 4.000.000.000 per la straordinaria manutenzione di immobili del demanio e patrimonio regionale escluso quello delegato ai sensi della L.R. n. 64 del 4 settembre 1976.

Al bilancio pluriennale fa carico la spesa di L. 4.000.000.000 di cui L. 2.000.000.000 sul bilancio 1992 e L. 1.000.000.000 tanto per l'anno 1993 che per l'anno 1994.

2. Per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di proprietà regionale in cui si svolgono attività pubbliche gestite dalla Regione è autorizzata nel triennio 1992/1994 la spesa di L. 600.000.000, ripartita in L. 200.000.000 per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994.

3. Per la realizzazione di progetti speciali di investimento nelle aziende agricole di proprietà della Regione è autorizzata nel triennio la spesa di L. 1.500.000.000 ripartita in L. 500.000.000 per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994.

Art. 10.

1. Per l'anno 1992, a riduzione del fondo utilizzato con le ripartizioni di cui all'art. 42 della L.R. 1° settembre 1989, n. 59, una quota delle somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio pari a L. 4.000.000.000 è finalizzata a incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale per le finalità di cui alla L.R. 1° settembre 1989 n. 59 mediante iscrizione nelle seguenti quote sui capitoli di bilancio di seguito indicati:

Cap. 10680	L. 3.000.000.000
Cap. 10800	L. 700.000.000
Cap. 10920	L. 100.000.000
Cap. 19080	L. 200.000.000

Totale : L. 4.000.000.000

2. All'utilizzo di tali stanziamenti si provvede in conformità alle norme che disciplinano gli interventi effettuati a carico dei citati capitoli.

Art. 11.

1. Il prospetto allegato fornisce la dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli del bilancio annuale ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale 1992/1994.

2. Per gli interventi di cui alla presente legge è consentita la contrazione di obbligazioni pluriennali di spesa per l'intero triennio 1992-1994 nei limiti della spesa totale autorizzata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 21 maggio 1992

GRANCHI

(incaricato con D.P.G.R. del 13 gennaio 1992, n. 9)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 14 aprile 1992 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione.

(*Omissis*).

92R0674

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 20.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 23 del Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 27 maggio 1992)

(*Omissis*).

92R0675

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 21.**Bilancio di previsione 1992, prima variazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 27 maggio 1992)

(Omissis).

92R0676

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 22.**Ente toscano di sviluppo agricolo forestale (ETSAF). Bilancio di previsione esercizio finanziario 1992 - Approvazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 27 maggio 1992)

(Omissis).

92R0677

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 23.**Centro di riferimento emotrasfusionale (C.R.E.). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 - Approvazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 27 maggio 1992)

(Omissis).

92R0678

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1992, n. 24.**Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 - Approvazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 27 maggio 1992)

(Omissis).

92R0679

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1992, n. 25.**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 32/74 e successive modificazioni ed integrazioni costitutiva della Fidi-Toscana S.p.A.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 27 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prima dell'art. 1, della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

CAPO I**COMPAGINE SOCIALE**

L'art. 2 della L.R. 5 giugno 1974, n. 32 è così sostituito:

«Art. 2.**Soci**

Possono essere soci della Fidi Toscana S.p.A. i comuni e le province della Toscana e i relativi consorzi, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le associazioni delle categorie economiche, i consorzi di cooperative, le associazioni rappresentative del movimento cooperativo, gli istituti e le aziende di credito.

Possono altresì essere soci altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato».

Art.

Modifiche all'art. 3 (Quota di partecipazione della Regione) della L.R. 5 giugno 1974 n. 32 e successive modifiche.

L'art. 3 della L.R. 5 giugno 1974 n. 32 è così sostituito:

«Art. 3.**Quota di partecipazione della Regione**

La Regione Toscana manterrà una partecipazione prevalente nel capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A., conseguente alla quota azionaria di sua proprietà e alle norme dello statuto sociale che discendono dalle disposizioni contenute nei successivi comma del presente articolo e negli articoli 4, quarto e nono comma, e 16 della presente legge.

In caso di aumento di capitale sociale, non potrà essere in alcun modo limitato o escluso il diritto di opzione della Regione Toscana.

Questa eserciterà tale diritto nei limiti necessari per mantenere una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A. corrispondente ad almeno il 35%».

Ciascun socio diverso dalla Regione Toscana non potrà avere singolarmente una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A. superiore al 15%. I gruppi creditizi indicati all'art. 5 della legge 30 luglio 1990 n. 218 non potranno avere complessivamente una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A. superiore al 30%.

Le azioni della Fidi Toscana S.p.A. non potranno essere sindacate.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2369-bis del codice civile, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci della Fidi Toscana S.p.A. sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

Art. 3.

Prima dell'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni è inserito il seguente capo:

CAPO II**GARANZIA E ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI**

Nel primo comma dell'art. 4 della L.R. 5 giugno 1974 n. 32 le parole «secondo le indicazioni di cui al successivo sesto comma» sono sostituite con le parole «secondo le indicazioni di cui al successivo quarto comma».

Nel quinto comma dell'art. 4 della L.R. 5 giugno 1974 n. 32 le parole «Per quanto concerne il credito a breve termine» sono sostituite con le parole «Per quanto concerne la concessione della garanzia su operazioni di credito a breve termine».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 5 giugno 1974 n. 32 sono inseriti i seguenti commi:

«La Fidi Toscana S.p.A. presta la propria garanzia in favore di soggetti che intendano assumere partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari convertibili emessi da imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto.

La Fidi Toscana S.p.A. assume, anche mediante l'adesione a sindacati di collocamento e o di garanzia, partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari convertibili, in imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, con valide prospettive economiche, operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, al fine di promuoverne e sostenere lo sviluppo e favorirne il processo dimensionale, con lo scopo di cedere successivamente tali titoli a terzi, anche mediante l'ingresso delle imprese emittenti nei mercati ufficiali dei capitali. L'assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale di un'impresa da parte della Fidi Toscana S.p.A. dovrà avvenire contestualmente all'assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale della medesima impresa da parte di una o più società di intermediazione finanziaria.

La Fidi Toscana S.p.A. non può garantire e assumere contestualmente partecipazioni di minoranza o prestiti obbligazionari convertibili nella medesima impresa.

La Fidi Toscana S.p.A. concede prestiti partecipativi a imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, anche con le modalità previste dall'art. 35, comma 2, 3 e 4 della legge 5 ottobre 1991 n. 317.

La Fidi Toscana S.p.A. può assumere partecipazioni in società finanziarie aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio, nonché costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991 n. 317.

Il Consiglio Regionale, di norma annualmente, delibera direttive per la Fidi Toscana S.p.A. in merito alla prestazione di garanzia su assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, in merito all'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, in merito alla concessione di prestiti partecipativi e in merito all'assunzione di partecipazioni in società finanziarie indicate al precedente comma, intese a stabilire i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo e negli altri atti della programmazione regionale. Nell'ambito di tali direttive la Giunta regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel Consiglio Amministrazione della Fidi Toscana S.p.A.».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 5 della L.R. 5 giugno 1974 n. 32 sono aggiunte le parole «al netto di quanto impegnato per assumere partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari convertibili e per concedere prestiti partecipativi».

Art. 5.

Dopo l'articolo 9 della L.R. 5 giugno 1974 n. 32 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 9-bis.

Rilascio delle garanzie su assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili il cui importo massimo iniziale sarà fissato con apposito provvedimento dal Consiglio Regionale.

Per il rilascio delle garanzie in favore dei soggetti che intendano assumere partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari convertibili, secondo le modalità fissate nelle convenzioni di cui al successivo art. 9-*quater*, la Fidi Toscana S.p.A. utilizza le disponibilità revenienti dal fondo costituito ai sensi della presente legge.

L'entità del fondo è determinata con delibera del Consiglio Regionale.

Il fondo è alimentato dai contributi della Regione Toscana, a valere anche sulle risorse messe a disposizione a tale scopo dalla Comunità Europea, dai contributi volontari degli altri soci della Fidi Toscana S.p.A. e dai contributi dei soggetti beneficiari della garanzia indicati al successivo art. 9-*ter*. Il contributo della Regione Toscana è determinato annualmente con la legge di bilancio. Gli interessi maturati sul fondo, al netto delle spese di gestione, sono destinati all'incremento del fondo stesso.

In caso di liquidazione del fondo le disponibilità residue, una volta liquidate le perdite, verranno restituite ai soci in proporzione ai contributi versati».

«Art. 9-ter.

Contributi dei soggetti beneficiari

Per le prestazioni di garanzia a fronte dell'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, il soggetto beneficiario è tenuto a versare alla Fidi Toscana S.p.A. un contributo che, al netto delle spese di gestione, sarà destinato ad alimentare il fondo previsto dall'art. 9-bis.

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente l'entità del contributo, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio Regionale».

«Art. 9-*quater*.

Convenzioni

La Fidi Toscana S.p.A. stipulerà con i soggetti interessati ad assumere partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari convertibili una convenzione, con la quale verranno definite le condizioni della garanzia e in particolare:

la quota dell'eventuale perdita a carico del fondo indicato all'art. 9-bis;

le modalità di definizione e di liquidazione della perdita;

la determinazione del volume di partecipazioni e di prestiti obbligazionari convertibili garantiti dal fondo indicato all'art. 9-bis, espresso come un multiplo di questo».

Art. 6.

Al secondo comma dell'art. 10 della L.R. 5 giugno 1974, n. 32, prima del penultimo alinea, sono aggiunti i seguenti alinea:

«stabilire l'entità del contributo relativo alla concessione della garanzia su assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili;

deliberare la concessione della garanzia su assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, deliberare l'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, deliberare la concessione di prestiti partecipativi;

dettare istruzioni per il funzionamento del Comitato Tecnico Partecipazioni».

Art. 7.

L'art. 11, primo comma, terzo alinea della L.R. 5 giugno 1974, n. 32, è integrato come segue, aggiungendo dopo la parola «competenza» le seguenti parole:

«Ciascuna Provincia può designare di volta in volta, su richiesta del Comune, un rappresentante del Comune interessato, per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico».

L'art. 11, primo comma della L.R. 5 giugno 1974, n. 32, quarto alinea, è sostituito come segue:

«3 esperti designati dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con criteri di rappresentanza territoriale, i quali partecipano alle sole sedute concernenti l'esame delle domande di imprese che insistono nel territorio di competenza».

Art. 8.

Dopo l'art. 14 della L.R. 5 giugno 1974, n. 32, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 14-bis.

Comitato Tecnico Partecipazioni

Il Comitato Tecnico Partecipazioni ha il compito di esaminare le domande di garanzia su assunzioni di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, le domande di assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, le domande di prestiti partecipativi, sulla base della documentazione trasmessa dal soggetto richiedente, raccogliendo, anche tramite le associazioni di categoria, tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire per una migliore valutazione della richiesta.

Il Comitato Tecnico Partecipazioni esprime altresì un parere motivato per la concessione della garanzia su assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, per l'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili e per la concessione di prestiti partecipativi.

Fanno parte del Comitato Tecnico Partecipazioni:

il Presidente, designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura della Toscana;

due esperti per ogni categoria economica, designati dalle associazioni di categoria, i quali partecipano alle sole sedute concernenti l'esame delle domande di imprese operanti nei rispettivi settori di competenza. Gli esperti sono designati dalle associazioni di categoria che partecipano alla Società. Nel caso in cui per una stessa categoria vi siano più di due associazioni, la designazione avviene secondo un criterio di rotazione;

un esperto designato da ogni istituto o azienda di credito rappresentato nel Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico Partecipazioni sono assolte da un dipendente della Società.

Tutti i membri del Comitato Tecnico Partecipazioni sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società e restano in carica tre anni.

Alle sedute del Comitato Tecnico Partecipazioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del soggetto da garantire che intende assumere partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari convertibili nonché il Direttore Generale della Fidi Toscana S.p.A. o un suo delegato».

Art. 9.

Dopo l'art. 14-bis della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni è inserito il seguente capo:

CAPO III

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON IMPRESE ARTIGIANE

Dopo l'art. 14-bis, della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 14-ter

Associazione in partecipazione

La Fidi Toscana S.p.A. è autorizzata a stipulare contratti di associazione in partecipazione con imprese artigiane, che effettuino investimenti volti ad introdurre innovazioni di processo o di prodotto».

«Art. 14-quater

Caratteristiche del contratto

Il Contratto di associazione in partecipazione è stipulato ai sensi degli artt. 2549 e seguenti del Codice civile e definisce i diritti e gli obblighi dell'associato (Fidi Toscana S.p.A.) e dell'associante (impresa artigiana), fermo restando che la gestione dell'impresa o dell'affare spetta esclusivamente all'associante ai sensi dell'art. 2552 del Codice civile».

«Art. 14-quinquies

Investimento

La stipula del contratto di associazione in partecipazione avviene contestualmente all'effettuazione, da parte dell'associante, di un investimento volto ad introdurre innovazioni di processo o di prodotto.

Sono comunque ammissibili le spese di investimento concernenti:

- a) impianti specifici, macchinari, strumentazione, attrezzature;
- b) hardware e software;
- c) licenze e brevetti;
- d) progetti e ricerca;
- e) marketing operativo e strategico;
- f) programmi di penetrazione commerciale all'estero;
- g) formazione del personale necessaria per la realizzazione e il funzionamento degli investimenti sopra indicati».

«Art. 14-sexies

Procedure

Il Consiglio di Amministrazione della Fidi Toscana S.p.A. delibera la stipula dei contratti di associazione in partecipazione.

Il Comitato Tecnico Partecipazioni esamina le richieste di associazione in partecipazione sulla base della documentazione trasmessa dall'associante, raccogliendo, anche tramite le associazioni di categoria tutte le informazioni che ritiene opportuno acquistare.

Il Comitato Tecnico Partecipazioni esprime altresì un parere motivato per la stipula dei contratti di associazione in partecipazione.

Alle sedute del Comitato Tecnico Partecipazioni indicate dal precedente comma del presente articolo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale o un suo delegato».

«Art. 14-septies

Direttive

Il Consiglio Regionale, di norma annualmente, delibera direttive per la Fidi Toscana S.p.A. in merito alla stipula di contratti di associazione in partecipazione ai sensi della presente legge, intese a stabilire i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo e negli altri atti della programmazione regionale. Nell'ambito di tali direttive la Giunta Regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione della Fidi Toscana S.p.A.».

Art. 10.

Prima dell'art. 16 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni, è inserito il seguente capo:

CAPO IV

ORGANI SOCIETARI

L'art. 16 della L.R. 5 giugno 1974, n. 32 è così sostituito:

«Art. 16.

Nomina dei membri degli organi societari

Lo Statuto della Società determinerà il numero degli amministratori — comunque non inferiore a undici e non superiore a quindici — e dei sindaci. La nomina di cinque amministratori, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente è riservata al Consiglio Regionale ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del Codice civile.

Gli amministratori, i sindaci e il Direttore Generale sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza definiti dal D.P.R. 27 giugno 1975, n. 350 e dall'art. 6 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197».

Art. 11.

Dopo l'art. 20 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 21.

Disposizione finale

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'adeguamento dello Statuto della Fidi-Toscana S.p.A. alle norme della presente legge».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 26 maggio 1992

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 aprile 1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 maggio 1992.

92R0680

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 25 luglio 1992, n. 21.**

Anticipazione regionale di contributi straordinari statali per concorrere alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale di persone maturatisi negli anni dal 1987 al 1991.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31 del 30 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Concessione dei contributi*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubblico locale di persone, ammesse a fruire dei contributi di esercizio, non comprese fra quelle previste dall'art. 2, primo comma, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito in legge 22 dicembre 1990, n. 403, anticipazioni regionali sui contributi straordinari statali a copertura dei disavanzi di esercizio di ciascun beneficiario accertati ai sensi del successivo art. 2 per gli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 nei limiti della somma di cui al successivo terzo comma.

2. La giunta regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubblico locale di persone di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito in legge 22 dicembre 1990, n. 403 anticipazioni regionali sui contributi straordinari statali a copertura dei disavanzi di esercizio di ciascun beneficiario accertati ai sensi del successivo art. 2 per gli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 nei limiti della somma di cui al successivo quarto comma.

3. È autorizzata, per i fini di cui al precedente primo comma, la spesa di lire 43.500 milioni nell'esercizio 1992.

4. È autorizzata, per i fini di cui al precedente secondo comma, la spesa di L. 6.500 milioni nell'esercizio 1992.

5. L'entità dei contributi da concedere alle singole aziende è determinata, sulla base delle somme complessive di cui ai precedenti terzo e quarto comma, in proporzione all'entità dei rispettivi disavanzi ritenuti ammissibili, accertati ai sensi del successivo art. 2 e comunque nei limiti del medesimo.

6. Le anticipazioni di contributi straordinari a copertura del disavanzo per l'anno 1990 delle aziende di cui al precedente secondo comma sono erogate a condizione che sia stato adottato dall'ente o dagli enti proprietari dell'azienda il piano di risanamento economico-finanziario di cui all'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito in legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonché la deliberazione esecutiva di assunzione di mutuo previsto dall'art. 2 del medesimo decreto-legge.

7. Qualora lo Stato e/o gli enti proprietari delle aziende interessate intervengano con proprie risorse a copertura dei disavanzi di cui ai precedenti primo e secondo comma, in misura eccedente l'80% dei disavanzi medesimi accertati ai sensi del successivo art. 2, le quote eccedenti tale misura dei finanziamenti statali sono introitate dalla regione fino a concorrenza dei contributi straordinari erogati ai sensi della presente legge.

Art. 2.*Domande*

1. La domanda per ottenere l'anticipazione di contributi straordinari di cui al precedente art. 1 deve essere presentata a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla giunta regionale — servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna — e deve essere compilata e corredata secondo le prescrizioni impartite per l'applicazione della legge 6 febbraio 1987, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni. Le aziende di cui al secondo comma del precedente art. 1 devono mettere in distinta evidenza i costi e ricavi dei servizi di linea non comunali.

2. Le anticipazioni di contributi straordinari di cui al primo e secondo comma del precedente art. 1 sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

Art. 3.*Norma finanziaria*

1. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 50 miliardi previsto dal precedente art. 1, comma terzo e quarto, si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

2. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992, è apportata la seguente variazione:

al titolo 3, categoria 4 è istituito per memoria il capitolo 3.4.3440 «Introiti derivanti dalle maggiori somme versate alle aziende di trasporto pubblico locale di persone per gli anni dal 1987 al 1991»;

all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, parte I è istituito il capitolo 4.2.1.1.3441 «Oneri a carico della Regione per il ripiano dei debiti delle aziende di trasporto pubblico locale di persone per gli anni dal 1987 al 1991» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 50 miliardi.

Art. 4.*Clausola d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 25 luglio 1992

GIOVENZANA

Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 10 giugno 1992 e vistata dal commissario del governo con nota del 15 luglio 1992, prot. n. 21502/1457.

92R0752

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Hiero, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buzzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 19/F
- ◇ Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E. ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietraro

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
- ◇ **TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Aliveri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **LIBRERIA GARGIULO**
Via F. Risb, 56/58
- ◇ **LIBRERIA LA PAGLIA**
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 38
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macaliti, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani

Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale L. 330.000
- semestrale L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale L. 60.000
- semestrale L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale L. 185.000
- semestrale L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale L. 60.000
- semestrale L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale L. 185.000
- semestrale L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale L. 635.000
- semestrale L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 0 0 9 2 *

L. 2.400